AZ.
ele III
9

~~118 7 95~~

169 ~~146~~

a
3

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III

169
A
3

NAPOLI

Digitized by Google

CORSO

DI DRITTO PENALE

FATTO

ALLA FACOLTA' DI DRITTO DI PARIGI

DA M. BERRIAT-SAINT-PRIX.

ADATTATO

ALLE LEGGI PENALI, E DI PROCEDURA NEI GIUDIZJ PENALI VIGENTI NEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

VERSIONE ITALIANA.

NAPOLI,

DA' TORCHI DI RAFFAELE DI NAPOLI.

1824.

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR

D. VALERIO MALTA.

SIGNORE

Riconoscente e rispettoso verso voi io mi do l' onore, Venerato Sig. Padre, *tributarvi le primizie dei miei lavori; a voi, che profondamente versato negli studj legali m' iniziaste nelle cognizioni delle leggi del foro, che intento per l' acquisto delle virtù mi ammaestraste nei doveri di riconoscenza, e di rispetto, devo presentare questo libricciuolo, eccellente per la chiarezza e precisione, nonchè celebre per lo nome dell' autore (Berriat-Saint-Prix), utile perchè in un semplice colpo d' occhio si ha ciocchè è di più essenziale sul dritto Penale; ma non così superbo di se stesso è forse restato, dopo di essere stato tradotto ed adattato da me alle leggi Penali, e di procedura nei giudizj penali in vigore nel Regno delle Due Sicilie, perlocchè è sufficiente favore se fosse almeno da Voi solo letto per rendermi cosa grata, onde farmi osservare le inavvertenze che io vi abbia commesso.*

Benchè mi sia impegnato di conservare alla lettera le teorie del meritevolissimo autore allorchè conformi alle nostre leggi, non ho creduto però di lasciar egualmente l' altre con supplirci le disposizioni delle Leggi vigenti nel Regno allorquando eran fra loro in significante opposizione, od allorchè non facevano parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, e ciò per non meritare il giusto rimprovero di una disutile occupazione anzi contraria allo scopo d' istituzione tracciato dall' autore; Altronde la studiosa gioventù puole, a mio credere, ricavarne non piccolo vantaggio, perlocchè mi animai di produrla nel nostro Regno, mentre la stessa contiene non solo quanto di essenziale nelle sudette Leggi vi sia, ma molte saggie osservazioni sulle materie d' importanti contese agitate presso i Tribunali di Francia per assodare qualchè teoria legale degna di giungere alla notizia del Pubblico.

E se non altro, almeno il profitto è stato di me solo in consigliando, e sovvenendo alla mia mente quelle idee su di ciò che da voi acquistai, e che col passare del tempo si andavano cancellando: Dunque avendo giovato a me medesimo, ho secondato le vostre paterne cure che sempre in mio favore avete profuso, quindi non vengo piuttosto a porgere un dono ma à pagare un debito di devozione e di rispetto verso la Vostra degna persona, locchè mi fa augurare il gradimento della dedica; e resto baciandovi la mano.

Vostro obligatissimo ed affizionatiss.° figlio.
Giuseppe.

CORSO

DI DRITTO PENALE

Osservazioni preliminari.

Si chiama dritto penale il sistema, il complesso delle regole relative ai reati. Dividesi in due parti, legislazione, e procedura penale.

La legislazione penale ha per oggetto di prevenire, e di reprimere i reati.

La procedura penale denomina le regole che si debbono osservare, allorchè si tratta di pervenire al secondo di tali oggetti.

Quindi la legislazione, e la procedura penale sono due diverse parti del dritto, ed è naturale perciò di dividere in due parti il corso in cui tratteremo dell' una, e dell' altra.

PARTE PRIMA.

Legislazione Penale.

Essendo l' oggetto della legislazione penale la repressione, e la punizione dei reati, per ben comprenderne i principii bisogna esaminare, 1., I reati in loro stessi, 2., le pene colle quali si puniscono. Cosa che faremo nelle due sezioni seguenti.

Sezione Prima.

De reati.

Tratteremo in questa sezione, 1. Dei caratteri dei reati, 2, Delle di loro principali specie, o della loro classificazione, 3; Dei diloro risultati, cioè dell' azione penale, e civile a cui danno luogo, 4; Dei particolari che li commettono, o di coloro che sono passibili delle medesime azioni, 5; Delle leggi secondo le quali devono esser puniti, 6; Dei tribunali che sono incaricati dell' applicazione di tali leggi. (*)

CAPITOLO PRIMO.

Dei caratteri dei reati.

I. Il reato è un' azione, od una omissione di azione (1) onde risulta un attentato diretto alla sicurezza delle persone, o delle proprietà: Cosa che si deduce dalla idea che ce ne dà essa stessa in questi termini ,, Fare ciocchè victano, e non eseguire ciocchè impongono le leggi (2), che hanno

---

(*) Nota preliminare. Per seguire l'espressioni dell' autore si è conservata la parola *Tribunale Correzionale* allorchè si tratta del giudicato di Circondario, mentre allorchè il giudice di circondario decide sui delitti, o contravvenzioni fa le veci di un Tribunale ed appartiene alla classe dei medesimi.

(1) *Una omissione.* Per giungere al di loro scopo le leggi delle quali parliamo non si limitano a vietare l' azioni, ordinano ancora sotto diverse pene, per esempio, l' illuminazione ed il nettamento delle strade, la demolizione degli edifizii che minacciano roviua ec. ec.

(2) Anche i regolamenti di Polizia.

per oggetto il mantenimento dell' ordine sociale, e la tranquillità publica, è un reato.

Indicheremo in seguito le leggi che disegna tale testo; basta l' osservare per ora di essere conosciute col nome di Leggi Penali, perchè la pena, che pronunziano contro l'azioni, od omissioni di cui si parla, è ciò che le distingue soprattutto da ogni altra specie di Leggi: (3) quindi si può dire che il reato è una violazione di una legge penale (4).

II. È quì il luogo di esporre diversi principii che servono a completar l' idea che bisogna farsi dei caratteri de' reati.

1. *Niun atto, niuna omissione può essere reputata reato se non è in contravvenzione ad una legge promulgata anteriormente*,, Si vede che è una conseguenza della massima cioè, che la legge non ha effetto retroattivo (5).

---

(3) In verità le leggi Civili pronunziano ancora molto spesso le punizioni contro coloro, che l' infrangono, ma queste tali punizioni, come la perdita di un dritto, una indennità pecuniaria, ed anche un' ammenda non sono propriamente pene nel senso che il dritto penale attacca a tal termine. Così pure le multe incorse da un notajo per contravvenzioni alle leggi di registro, non sono considerate come pene, nè le contravvenzioni come reati.

(4) Basta che la violazione esista affinchè vi sia reato. Non dipende dal Tribunale l' esentarlo dall' azione penale sotto pretesto che il fatto imputato, per esempio, il passaggio di un carro à traverso di un terreno seminato. non interessa punto l' ordine publico.

(5) Osservazioni. I. Esempio. L' usurpazione del letto di un fiume non navigabile nè atto a trasporti, lo scolo per filtrazione delle laterine in un pozzo vicino, il morso di un cane legato in un cortile, non essendo indicati nelle leggi penali non sono reati. 2. Un fatto reprensibile per legge antica, e non per legge nuova, non può esser punito sotto l' impero di questa legge.

2. *Niun reato può esser punito colle pene che non eran pronunziate dalla legge, prima che fosse commesso* (6). Questa è una seconda conseguenza della stessa massima (7).

Risulta da ciò, che se un fatto imputato ad un particolare non è suscettibile di alcune di tali pene, non può esser pronunziata alcuna condanna.

Da tali regole, e da quelle che attribuiscono ai Tribunali il giudizio dei reati, risulta egualmente, che niuna pena propriamente detta può essere applicata ad un fatto, finchè non sia considerato come reato, e che per la riparazione non procedasi avanti a' Giudici penali (8).

---

(6) L' azione non caratterizata come reato può essere molto reprensibile agli occhi della religione, e della morale, ma considerazioni politiche hanno potuto anche determinare il Legislatore di abandonarne la repressione alla Religio e stessa, ed alla opinione pubblica: Forse è perciò che nella classe dei reati non si è riposto il suicidio.

Non bisogna dunque conchiudere che un' azione semplicemente proibita da un regolamento di polizia sia esente da pene; allora è soggetta ad una delle pene pronunziate dalle leggi generali di polizia per le contravvenzioni.

Art. 60 delle LL. PP. per lo regno delle due Sicilie.

(7) L' omissione della pena deriva o da una inavvertenza, o da una volontà tacita del Legislatore. Se da una inavvertenza, il prevenuto deve profittarne, se da una tacita volontà, come se il Legislatore avesse opinato che una semplice proibizione sarebbe sufficiente, a maggiore ragione il prevenuto non deve allora subire la pena. In vano si opporrebbe, che siccome non è probabile che il Legislatore abbia voluto stabilire una regola inutile, tale che una legge proibitiva non accompagnata da pene, bisogna allora supplire alla sua omissione applicando delle pene pronunziate per gli casi di tal genere; oltrecchè si sono avuti in ogni tempo degli esempi di tali sorti di regole che Ulpiano chiama *leggi imperfette*. È del principe rigoroso l'ordinare, che il giudice Criminale non possa pronunziar pene per induzione, o presunzione, nè anche su motivi d' interesse publico.

(8) Per conseguenza in materie d' ingiurie verbali il Giu-

3. Non può alcuno essere dichiarato colpevole di reato, se non quantochè sia questo costantemente punibile (9).

4. Non vi ha nè misfatto, nè delitto allorchè si è costretto ad un fatto reprensibile da una forza a cui non si può resistere, od allorchè si era in demenza nel tempo di tale fatto (10).

CAPITOLO II.

Delle diverse specie di reati.

La parola reato, come si è detto, e come spesso s' impiega nel codice penale, è una espressione generale, colla quale vien disegnata ogni violazione delle Leggi penali.

In tre classi generali la Legge distribuisce i reati, cioè contravvenzioni, delitti, e misfatti. Si distinguono fra loro queste classi sia per la maggiore, o minore gravità di pena con cui vengono puniti, sia per la natura dell' attentato che arreca-

---

dice Civile non può pronunziare che riparazioni civili. V. l' art: 365 LL. PP. in vigore.

(9) Perchè in tal caso non è certo che vi abbia violazione. Così la Gran Corte Criminale non puole applicare una pena di polizia per una esposizione di commestibili guasti.

(10) Tale condizione è essenziale. Ci sarebbe colpa se si fosse commesso un reato dietro un semplice ordine di un particolare, a cui si debbon riguardi, per esempio, se un domestico avesse rubato dietro l' ordine ricevutone del suo Padrone. La regola del testo è fondata su di ciò, che in generale. *Non può esservi reato senza intenzione criminosa.*

V. l' art. 62 LL. PP. in vigore.

Demenza. La Gran Corte Criminale può esaminare, e giudicare la questione incidente di demenza, quindi il difensore dell' accusato se domanda di stabilire tal questione, non li si può rifiutare.

V. l' art. 61 LL. PP.

no alla sicurezza delle persone, e delle proprietà. Le leggi penali entrano in gran dettagli su questo punto; basterà per l' oggetto del nostro corso indicare le suddivisioni di ciascuna classe generale, con alcune delle particolari specie di violazioni che comprendono.

Artipolo I.

Delle contravvenzioni.

I. Diconsi contravvenzioni l' azioni, od omissioni punite con pene di polizia (1).

Esse sono la violazione delle leggi di polizia, ed anche dei semplici regolamenti su questa materia, allor quando sono stati fatti, e publicati dall' autorità amministrative o municipali, che riguardano gli oggetti di polizia, la di cui sorveglianza è stata attribuita dalla legge a tali autorità (2),

(1) Gli art. 461 a 467 LL. PP. in vigore indicano le diverse pene di contravvenzioni, ma ivi ben si vedrà, che non sono esclusive, e che ancora vi sono altre leggi che ne indicano; perciò bisogna aver riguardo alla natura della pena per riconoscere tali specie di reati. V. Barris al rep. 14 parola delit. §. 3.

(2) *Osservazioni* 1. Gli oggetti confidati alla sorveglianza di queste autorità sono i seguenti, distribuiti in sei classi che sommariamente esporremo 1. Sicurezza, e commodità del passagio per le strade, e vie publiche 2. Risse ed altri reati che disturbano la tranquillità publica; 3, conservazione dell' ordine nelle fiere mercati, ed altri luoghi publici; 4, esattezza di pesi e misure nello smaltimento delle derrate; 5, Precauzioni nei casi d' incendii, ed altre disgrazie 6. Sorveglianza sugl' insensati, ed altri animali lasciati in libertà (v: anche la parte 2, Sez: 1: N: 1:).

2. I Sindaci (o gli eletti) han dunque dritto di prendere misure sotto pene di polizia sugli oggetti segnenti, cioè sulla suppressione delle grondaje, riparazioni delle vie comunali, sullo sporgo dell' acque, e nettamento delle strade, sul tempo dell' apertura e chiusura delle botteghe, e simili.

che non sabiliscono pene maggiori o differenti da quelle prescritte dalle leggi di polizia, (3) e che non sono stati disapprovati dall' autorità amministrativa superiore (4), o finalmente allorchè, quantunque estranei alle stesse materie han per oggetto di assicurae l' esecuzione di una legge (5)

II. Si possono dividere le contravvenzioni in tre generi; secondo che sono relative alla polizia municipale, alla polizia rurale, o partecipano dell' una, e dell' altra.

Le contravvenzioni del primo genere sono generalmente regolate dal codice penale, tali sono lo getto di una cosa di natura nocevole avanti un edifizio (6), la vendita di bevande falsificate, ec.

Le contravvenzioni di polizia rurale, sono per la maggior parte regolate da regolamenti rurali.

---

3. Le pene prescritte da regolamenti estranei alle stesse materie non possono essere applicate che dai Tribunali.

(3) Ciò è conforme ai principii del dritto penale. Allorchè la pena del regolamento è differente si applica quella della legge.

(4) Osservazioni. Se il regolamento contiene alcuna disposizione nociva ai particolari, e non fondata sulla utilità generale, essi possono domandarne la riforma all' autorità amministrativa superiore, facendoli presente i danni che loro cagiona, ma finchè la riforma non si è ottenuta debbono eseguirsi tali regolamenti. Non appartiene ai Tribunali esaminare se questa esecuzione ha dovuto cessare; ciò appartiene all' autorità che ha fatto il regolamento.

(5) Allora piuttosto è la legge anzichè il regolamento che serve di guida all' autorità per la sua decisione. Se i regolamenti poi sono estranei alle materie indicate al N.° 1 della nota 1.ª di sopra, o non dipendono dalla esecuzione di una legge, o derogano al dritto comune, l' autorità non possono concorrere alla loro esecuzione.

(6) Semprechè non abbia cagionato ferite, altrimenti l' oggetto diverrebbe un reato, da punirsi secondo le leggi penali.

Le miste sono regolate sia dalle leggi penali, tali sono le ingiurie verbali, sia da regolamenti particolari, tali sono l'inosservanza delle feste.

Articolo II.

Dei delitti e misfatti.

Il delitto è una violazione della legge soggetto a pene correzionali; tuttavia, siccome a tenore delle circostanze che l'accompagnano, i delitti si convertono spesso in misfatti ed i misfatti in delitti, la legge gli ha riuniti nelle stesse divisioni (7).

La prima, e la più generale di tali divisioni è questa, misfatti e delitti contro la cosa publica, misfatti e delitti contro i particolari.

§. I.

Dei misfatti, e delitti contro la cosa publica.

I misfatti e delitti contro la cosa publica si suddividono in tre generi, secondo che attentano 1. Alla religione, alla Sacra persona del Re, alla famiglia Reale, ed alla sicurezza interna ed esterna dello stato.

2. Al libero esercizio degli altrui dritti, all'amministrazione della giustizia ed altre publiche amministrazioni, o che riguardano l'usurpazione della pubblica autorità, e dei mezzi dei quali essa si serve, o che son diretti contro il governo, o contro i depositarii dell'autorità e della forza pu-

(7) Vedi la tavola metodica redatta dal fu Chabot de l'Allier che fu unita all'edizione stereotipa del Cod: Pen: da Firmin Didot, 1810, 2 vol.

blica, o che sono accompagnati da minaccie, e violenze publiche. (*)

3· Alla pace publica, ciocchè abbraccia la calunnia, la falsità, l'abuso di potere, i reati dei funzionarj publici, tal è anche la concussione (8), e quelli dei ministri del culto, la ribellione, gli ostacoli al libero esercizio della religione, l'associazioni illecite; la publicazione di opere perniciose od immorali, la vagabondità ed improba mendicità, i reati che attaccano l'ordine e la pace delle famiglie, e quelli tendenti a distruggere la pruova dello stato civile di un fanciullo. I reati relativi al commercio, alle manifatture ed all'arti, quei relativi alle case publiche di giuoco, di lotto privato, e di prestito a pegno, nonchè la stampa.

§. II.

Dei misfatti, e delitti contro i particolari.

I misfatti o delitti contro i particolari sono suddivisi in due generi, di cui il primo riguarda le persone, ed il secondo le proprietà.

I. Il primo genere comprende l'omicidio, le ferite, le percosse imputabili, le ingiurie e rivelazione di segreti, l'occultazione degli omicidj, percosse, o ferite, e l'occultazione dei cadaveri,

(*) *Nota* 1. Qualora gli oltraggi, o la mancanza di rispetto ec. ec. dovuto ai giudici civili, o criminali fossero commessi nell'udienze publiche hanno tali autorità a questo riguardo giurisdizione 2. Affinchè un oltraggio ec. ec. sia considerato come fatto ad un funzionario, per esempio ad un agente di esecuzione, non è necessario che allora portasse addosso la divisa, basta che si sia fatto conoscere, ed abbia dovuto esser conosciuto come funzionario; e che esercitasse una delle funzioni di sue attribuzioni.

(8) Il percepire contribuzioni non autorizate dalla legge è una concussione

l' aborto, lo spaccio di sostanze venefiche, o nocevoli alla salute, l' abandono, o l' esposizione dei fanciulli, gli arresti illegali, la diffamazione, gli attentati ai costumi (9), e la subornazione (10).

L' omicidio è o volontario, od involontario, o provocato, o legittimo. L' omicidio volontario è punito con pene criminali, mentrechè l' involontario con pene correzionali è castigato. L' omicidio provocato con gravi violenze è scusabile (11). L' omicidio legittimo, o comandato d' autorità legittima, o dalla necessità attuale di legittima difesa di se stesso, o di altri non è considerato come un reato. Le stesse regole si applicano alle ferite, ed alle percosse.

---

(9) In questa classe è compresa la bigamia, *art.* 331 *LL. PP. in vigore*; a menochè il bigamo non provasse che credeva di buona fede. il suo primo matrimonio disciolto. Ma la semplice possibilità di questa buona fede non deve impedire di procedersi contro del prevenuto di bigamia. Egli può ancora impedire tali procedimenti provando che il suo matrimonio era nullo; ma perciò bisogna che sia ammissibile a proporne la nullità, ed i giudici criminali sono competenti per decidere su' i motivi d' inammissibilità che si elevano contro tale nullità.

In questa classe va compreso l'adulterio ancora. Ma non quei reati che attaccano l' ordine, e la pace delle famiglie in generale, essendo quelle d' interesse publico si sono collocati nel primo luogo §. 1. N. 3.

(10) La subornazione, ai termini dell' art. 192 LL. PP. in vigore, è punita al *maximum* della pena del falso testimone, avendosi in considerazione il disposto nel seguente art., 195 LL. PP. In conseguenza dall' effetto della falsa testimonianza si misura la pena del subornatore, quale puole risalire inclusivamente alla morte.

(11) Colui che senza disegno di uccidere perviene volontariamente a vie di fatto talmente gravi, che l' individuo maltrattato muore per colpi ricevuti, è considerato come uccisore, perchè esercitando volontariamente violenze di natura tale da togliere la vita, si diviene colpevole di tutte le conseguenze che possono succedere.

II. Nel secondo genere, che riguarda le proprietà, van compresi il furto, la bancarotta, l'usurpazione, la frode, ed i danni volontarj, cioè gl'incendj, le demolizioni, i danni delle derrate e marcanzie, l'abattimento degl' alberi, la rimozione dei termini ec. ec.

Il furto è la sottrazione fraudolenta della cosa altrui (12). Desso è un delitto semplice quando non è accompagnato da qualificazioni, cioè per la violenza, pel valore, per la persona, pel tempo, pel luogo, e per lo mezzo.

Diviene un misfatto punibile con pene più o meno gravi, anche di morte da subirsi col laccio sulle forche, se è accompagnato dalle sudette circostanze che lo qualificano (13).

Non è misfatto nè delitto, e non dà luogo che a riparazioni civili, allorchè la sottrazione, o danno qualunque alle proprietà sia commesso fra gli ascendenti, discendenti, od affini nella stessa linea, fra conjugi, o da vedovi sulle cose appartenenti al conjuge trapassato; se fra collaterali od affini in secondo grado, purchè questi convivano insieme.

Se però tali danni sieno stati accompagnati da omicidio, ferita percossa o sequestro della persona,

---

(12) Queste due condizioni sono essenziali per esservi furto. In conseguenza non è furto la sottrazione che il debitor fà del pegno che ha consegnato al suo creditore, e la sottrazione dei suoi effetti sequestrati, e consegnati ad un consegnatario; al contrario poi, è reo il depositario giudiziario o publico, se sottraesse gli effetti a lui confidati.

(13) È perciò che per la repressione dei reati che attentano la proprietà si è dovuto prendere in considerazione non solo il pregiudizio che cagionano, e l'intenzione che li produce, ma ancora le difficoltà per preservarsene.

Il furto anche semplice rende sospetto un testimone, e lo esclude dal beneficio della cessione. V. Cour Proc. pag. 294, e 685, Not. 1,

cessa il detto favore, e sarà applicata quella pena dalle leggi stabilita. Come pure cessa, se il danno è stato causato con incendio di fondaco, o ricovero abitato da persone, o se non abitato, ma posto in modo da far comunicare l'incendio ad altro edifizio abitato; se per mezzo di una mina, e se il danno è stato di sommersione di un naviglio, bastimento o barca, di distruzione di un ponte, di distruzione, o toglimento di dighe, argini o simili ripari di acque. (14)

CAPITOLO III.

Dei risultati dei reati, o dell' azione penale o civile.

I. Un reato qualunque attacca necessariamente l'ordine sociale; sia perchè infrange una legge, sia perchè è di un pericoloso esempio, sia perchè è quasi sempre un effettivo attentato contro la sicurezza delle persone che compongono la società, e le loro proprietà.

La legge ha dovuto cercar di reprimere tale attentato; a quest' oggetto ha stabilito due azioni penale, e civile.

Fa d' uopo esaminare quali sono i caratteri e lo scopo di queste azioni, chi può esercitarle, ed a quali tribunali debbonsi portare.

---

(14) Se il delinquente è un figlio naturale riconosciuto, non è esente dall' azione publica allorchè la sottrazione riguarda gli ascendenti al di là del 1. grado. V. ar. cas. 10 juin 1813 N. 123. Così pure le sottrazioni fra coeredi, o socj.

Articolo I.

Dello scopo, e dei caratteri delle azioni nascenti da un reato.

§. I.

Dello scopo, e dei caratteri dell' azione penale.

I. L' azione penale ha per iscopo di punire gli attentati con reato che attaccano l' ordine sociale; quindi colla stessa si dimanda la punizione del colpevole.

È essenzialmente publica, e deve essere esercitata di uffizio in tutti i casi, nei quali l' istanza privata non è necessaria per promuoverla.

II. Nondimeno alcune considerazioni politiche, e morali hanno fatto stabilire in primo luogo, che alcuni atti riprensibili sotto alcuni rapporti, come le sottrazioni fra alcuni parenti, l' occultazione di un accusato congionto, non meriterebbero di essere soggetti alla stessa azione, ed in secondo luogo, che alcuni reati non meriterebbero di esserci soggetti, se non per quanto la parte offesa ne avesse provocato l' esercizio. Tali sono.

1. L' adulterio, lo stupro, il ratto, od altro attentato violento al pudore, purchè tali reati accompagnati non fossero d' altri misfatti, o con riunione armata. (1)

2. La pesca nell' acque particolari in tempi, e con modi non vietati.

---

(1) Per l' adulterio vi è necessaria la provocazione del conjuge offeso, e per gli altri reati debban provocarne la punizione coloro, che per LL. CC. possono domandare la nullità del matrimonio.

3. Le mancanze, i ritardi, o frode dei fornisori di armata nel loro esercizio (2).

4. I misfatti commessi nell' estero da un nazionale con un nazionale.

III. Ma tostochè le parti offese han provocato l' esercizio dell' azione penale relativamente a questi reati, il publico ministero puole continuarla, loro malgrado. Ciò è perchè la rinunzia all' azione civile non puol nuocere all' esercizio dell' azione penale, come si vedrà in appresso. (3)

Reciprocamente allorchè la parte offesa procede contro uno dei detti reati, esso deve esser punito, benchè il publico ministero sia di avviso contrario.

§. II.

Dello scopo, e dei caratteri dell' azione civile.

I. L' azione civile ha per iscopo la riparazione dei danni ed interessi, che il reato ha prodotto. Essa non nasce come la precedente necessariamente da un reato, giacchè è possibile, quantunque sia raro, che il reato non abbia recato danno ad alcuno (4).

---

(2) Vi è necessaria la provocazione del governo.

(3) *Osservazioni* 1. Si può procedere contro l' adulterio denunziato legalmente benchè si fosse in seguito agito per la separazione personale 2. Ma il marito puole impedire gli effetti della condanna contro sua moglie, e così anche la moglie puole impedire la condanna di suo marito, purchè consentano di ritornare a convivere 3. Finalmeute la regola del testo riceve eccezione in quanto alle diffamazione ed alla ingiuria, secondo M. Carnot. *Examen pag.* 80 *ad* 84.

(4) Esempj 1. Una vacca perchè lasciata libera nel territorio altrui, vi è reato giusta i regolam: rurali, benchè non abbia cagionato danni e che per conseguenza non vi sia luogo ad azione civile.

Nulladimeno essa è la conseguenza ordinaria di un reato in guisa che il magistrato istituito per l' amministrazione della giustizia penale, che non ha giurisdizione per rapporto al fatto qualificato per reato, sarà per la stessa ragione incompetente a pronunziare sull' azione civile derivante dallo stesso fatto (5).

Sotto questo punto di veduta bisogna non confondere l' azione civile nascente da reato coll' altre specie di azioni civili, che han per oggetto il reclamo dei dritti accordati dalla legge Civile, e di cui abbiamo altrove parlato.

Si vede da quel che precede, e si vedrà ancora dall' articolo seguente, che le due azioni penale, e civile, sono essenzialmente distinte.

Articolo II.

Dell' esercizio delle azioni nascenti da un reato.

§. I,

Dell' esercizio dell' azione penale.

I. L' azione penale non appartiene che ai funzionarii cui è stata confidata dalla legge; tali sono pei giudizii correzionali per la Città di Napoli, e Palermo i Commissarj di Polizia, o chi li sostituisce, e per gli altri comuni del Regno il

---

2. Uno perchè accese fuoco nei boschi ha commesso reato, benchè non abbia prodotto danni.

3. Il pascolo in un bosco incendiato, e dichiarato non soggetto a pascolo è un reato, quantunquo non siasi commesso danno alcuno.

(5) V. art: cass: 1; e 30 art: 1813 N. 64 e 88 rep: XIV, 205, 225, 229.

primo eletto ; ed in vece il secondo eletto od un decurione , e nei giudizii criminali il Procurator generale o suo sostituto , e per gli altri giudizii estraordinarj chi dal Re sarà designato. Tali funzionarj vengono designati col nome di *Publico ministero.*

II. Allorchè l' azione penale non appartiene che al publico ministero , se egli non l' ha esercitata relativamente ad un reato , il giudice non può pronunziare la pena inflitta dalla legge a questo reato (6).

III. Per la stessa ragione se il publico ministero dopo aver agito in prima istanza, non ha appellato del giudizio contrario alle sue conclusioni , la Gran Corte Criminale a cui la causa è sommessa per appello dalle altre parti , non potrà riformare od annullare la sentenza sull'interesse dell' azione peuale. (7)

In conseguenza ,, I ,, Se la Gran Corte Criminale non procede che per l'appello del prevenuto di reato , ben può riformare , o modificare il giudizio per l' interesse di costui , supprimendo o moderando la pena pronunziata in prima istanza , ma non può aggravare , sotta questa veduta la sua condizione aumentando la pena , o rinviando il prevenuto a subire una istruzione più severa. (8)

---

(6) Bisogna nondimeno eccettuare i delitti , e le contravvenzioni , procedendoci la parte offesa in qualità di parte civile.

(7) Reciprocamente , se il solo publico ministero ha appellato non si potrà riformare il giudizio riguardo alla riparazione civile accordata all' offeso.

(8) Quindi non si potrà rinviare l' appellante al Procuratore Generale come prevenuto di misfatto , benchè siasi conosciuto durante l' istruzione dell' appello , che il fatto a lui imputato non è che un semplice delitto. E ciò quando anche il ministero publico fosse ancora nel termine di appel-

2. Se non proceda che per l' appello della parte offesa, non può esaminare, confermare, o riformare il giudizio, se non relativamente ai danni che essa reclama (9).

Queste regole son fondate su di ciò, che il magistrato, al quale l'azion penale appartiene, ci abbia rinunziato non appellando del giudizio che ne decideva, locchè somministra al prevenuto, per respingere l' azion penale, l'eccezione dedotta dalla cosa giudicata, o dalla massima *non bis in idem*. (10)

IV. Nondimeno non bisogna conchiuderne che l' azione penale sia indefinitivamente la proprietà del magistrato incaricato del publico ministero, al contrario egli non ne ha che l'esercizio a nome del Sovrano; donde risulta che non ha come un semplice particolare la facoltà d' impedire, rinunziando alla sua azione, di deciderne il giudice a cui l' ha sottoposta. Bisogna senza dubbio che sia presente, che abbia preso conoscenza dell' affare, che vi abbia una parte relativamente alla quale si possa pronunziare per l' interesse dell' azione penale; locchè basta: Anche allor quando dichiarasse non aver a

---

lare, e fosse presente all' udienza dell' appello. In breve; non si può pronunziare che su di ciò che fa l' oggetto dell' appello della parte. Mentrecchè senza l' omissione dell' appello del publico ministero si sarebbe dovuto, nell' ipotesi sudetta, annullare il giudizio di prima istanza, e sottoporre il prevenuto di misfatto al giudizio competente.

(9) In questo caso il prevenuto non potrà in appello esser condannato ad una pena, ma a civili prestazioni. Ed il giudice che procede, dietro un annullamento della suprema Corte di Giustizia, seguirà la stessa regola se il solo offeso ha ricorso.

Regola analoga quando la parte, contro la quale è stata pronunziata una responsabilità civile, sola ha appellato.

(10) Questa massima presa dalle leggi romane significa, che uno non può esser giudicato due volte per lo stesso reato.

domandare pena alcuna, il giudice se è convinto della colpabilità, non deve meno applicare la pena indicata dalla legge. (11)

V. Tale specie di proprietà di azione penale non è attribuita al publico ministero per ogni specie di reato, essa non gli è esclusivamente riservata che per misfatti; relativamente ai delitti correzionali ed alle contravvenzioni fa d' uopo distinguere fra l' esercizio propriamente, ed i risultati dell' azione, cioè a dire tra la procedura di queste due sorti di reati, e la domanda della loro punizione. Questa è la conclusione tendente all' applicazione della pena, e non appartiene che al publico ministero. Il procedimento, al contrario, può essere reclamato sia da lui, sia dalle parti offese. (12)

VI. Finalmente tutti i magistrati incaricati del publico ministero non hanno indifferentemente l'esercizio dell' azione penale: Questo esercizio è ristretto sui reati commessi nella loro giurisdizione, e da individui che vi abitano o vi son trovati.

---

(11) Osservazioni 1. Sembra che si potesse anche fondare sulle considerazioni precedenti la regola, dietro la quale il publico ministero può attaccare un giudizio conforme alle sue conclusioni, regola limitata a motivo che non si ha dritto di opporre al publico ministero che motivi legali di rigetto, e che la legge a questo riguardo non ne stabilisce che una sola contro di lui, cioè quella di aver lasciato passare il termine fissato per procedere.

2. Può anche, dopo di aver conchiuso avanti il Giudice contro di un prevenuto come aggente della società in quanto all' azione penale, conchiudere in suo favore come organo della legge.

(12) Così nel giudizio criminale di publico interesse, la parte lesa non può essere che una parte accessoria nell' istanza, mentrechè nel correzionale puole esercitare l' azione. Ma è indispensabile in entrambi i casi, che l' azione sia stata esercitata da essa, o dal publico ministero.

§. II.

Dell' esercizio dell' azione Civile.

I. L' azione civile appartiene a colui al quale il reato ha cagionato danni. In conseguenza un altro particolare non ha dritto di esercitarla (13), a meno che non fosse incaricato a far le veci del danneggiato, o che il reato non tenda a compromettere i suoi propri interessi. (14)

Ma la proprietà dell' azione non riceve alcuna restrinzione, relativamente all' offeso; egli può esercitare tale azione, o rinunziarvi a suo talento. Bisogna però che la eserciti, sia con procedura principale, sia per intervento, affinchè ne ottenga il risultato, od il compenso dei danni; se siasi limitato a provocare l' azione del publico ministero, il Giudice non potrà accordargli i danni; se l' ha esercitata, dovrà il Giudice deciderne per quanto modico ne sia l' oggetto.

II. L' offeso è libero d' introdurre la sua azione ai Tribunali Civili, od ai Tribunali penali, e talvolta a differenti Tribunali penali (15), ma non

---

(13) Bisogna che ci abbia un interesse diretto, e formale. V. rep. IX 504 mot plainte. N. 3.

(14) Il reato che ha cagionato danni ad un domestico potendo compromettere gl' interessi del padrone, costui è ammissibile a querelarsene. V. arr. 25 vendem. XIII rep. N. 3. - 2. La moglie ha bisogno di autorizzazione per intentare l' azione civile al criminale, ma non per difendersi V. cours proc. p. 664 et 665 notes 3, et 7.

(15) In rigore non deve portarla che al solo Tribunale competente per conoscere del reato da cui risulta; ma siccome il carattere di questo reato può nel principio non essere ben conosciuto, niente si oppone che l' offeso agisca avanti al magistrato criminale incaricato di procedere sui reati di un genere più grave; salvo a costui di rinviare il giudizio a chi compete. Ma in questo caso l' offeso non avrà più il dritto di variare.

puole variare dopo la sua scelta; una volta che ha introdotta l'azione Civile ad un Tribunale non ha la facoltà di abandonarne la procedura per introdurla in un altro (16). E tal principio è così generale che ancora si applica al publico ministero. (17)

III. Qualunque siasi d'altronde il Tribunale al quale l'offeso ha portato la sua azione civile, o pure se ancora non l'ha esercitata; la rinunzia che fa a tale azione non può paralizare (18) nè sospendere l'esercizio dell'azione penale (19). Questa regola é fondata su di ciò, che le due azioni sono essenzialmente distinte in quanto al loro scopo, ed ai loro caratteri, ed in quanto alle persone alle quali appartengono.

---

(16) A tenore della prima decisione, allorchè si è reclamata al Civile la restituzione di un deposito, non può introdursi querela al correzionale per la sottrazione di questo deposito se non si articolano i fatti medesimi. A tenor della decisione seconda non si può abandonar l'azione civile per intervenire al processo criminale, e farcela giudicare.

(17) Osservazioni 1. Quindi dopo avere provocato una istruzione criminale il procuratore generale non può, finchè il reato è sottoposto alla conoscenza della Gran Corte Criminale, provvedersi con citazione diretta al giudice correzionale V. d'requis. et arret: 1819 juin.

2. Per la stessa ragione allorchè l'accusato è stato dichiarato non colpevole di omicidio, il procuratore generale non può tradurlo al giudice correzionale come colpevole di omicidio per imprudenza V. req. et arr. 29 oct: 1812: rep. XV mot non bis.

(18) Con magior ragione se non ha rinunciato, non può rinviarsi al giudice civile V. d. arr. 23 dec. Ma la regola del testo riceve eccezioni in quanto ai delitti delle dogane; l'amministrazione è autorizata a transiggere, e ad impedire l'azione penale V. arr. rej. 30 juin 1820.

(19) L'omologazione di un accordo tra il fallito, ed i suoi creditori non impedisce il publico ministero di esercitare l'azione penale per la bancarotta fraudolenta V. req. et arr. cas. 9. mars 1811 N. 33 rep. 267.

Articolo III.

Dei Tribunali ai quali si portano l' azioni nascenti da un reato.

I. La giurisdizione essendo distribuita tra i tribunali criminali ed i tribunali civili, questi ultimi dovrebbero a rigore conoscere esclusivamente dell' azione privata o civile nascente da un reato, ma siccome le pruove del reato servono spesso a stabilire e determinare i danni, che formano l' oggetto dell' azione civile, è sembrato convenevole di dare ai tribunali penali il potere di deciderne.

Nondimeno questo potere non gli è accordato se non quando si esercita avanti di essi l' azione civile nel medesimo tempo che il publico ministero gli ha sommesso l' azione penale. Oltrecchè in mancanza di esercizio dell' azione civile non ci procederebbero, e per conseguenza non potrebbero giudicarla, essendo essa un accessorio od incidente dell' azione penale. Se siasi pronunziato su di questa, pria che si sia esercitata l' altra, le funzioni del giudice penale sono compite, l' azione civile diviene principale, e cessa di appartenergli. In brieve solo per eccezione il giudice penale ne conosce.

II. Da tali principj derivano molte conseguenze. 1. Se l' offeso non gli avesse richiesti non li si possono accordare danni 2. Se il tribunale penale riconoscesse che il fatto a lui sommesso non pre-

---

La stessa regola vale inquanto all' azione penale relativa allo scrocco, benchè la somma frodata sia stata restituita pria di ogni procedimento. Si può compromettere sull' azione civile, ma non sui reati donde nasce V. arr. cas. 6. sept: 1811.

senta reato non può accordare affatto danni all'offeso, benchè parte civile. (20)

III. Siccome il particolare offeso è proprietario della sua azione civile, e perciò anche libero di abandonare, o domandare i suoi danni, gli è permesso di esercitare separatamente l'azione civile, ed avanti ai tribunali civili, ma tale azione dando luogo ad una questione che per risolverla deve il giudizio dell'azion penale avere influenza, l'esercizio n'è sospeso finchè siasi deciso su quest'ultima, qualora la medesima sia stata esercitata prima, o durante la procedura della prima. (21)

A tal riguardo generalmente si ritiene che il giudizio penale ha l'autorità della cosa giudicata relativamente all'azione civile non giudicata se sia stata, o no esercitata pria di questo giudizio, che in brieve l'azione penale è pregiudiziale all'azione civile ed è esercitata dal publico ministero, ed in certi casi anche da indicate persone, a rischio

---

(20) Osserv: 1. Allorchè l'azione civile è un' incidente dell'azione penale, questa, non avendo luogo, la prima cessa di aver effetto avanti ai giudici criminali. Essi possono al contrario accordare in questo caso i danni al prevenuto assoluto.

2. Del rimanente la parte civile non è allora diffinitivamente privata della sua azione pei danni, essa potrà provvedersi al Tribunal Civile. V. Carnot. d. art. 212. N. 2.

(21) Osserv: 1. Per ragion inversa, se l'azione penale non è stata finora esercitata, il Tribunal Civile non deve rimandare a far giudicare l'azione civile istruita. V. arr. cass. 26. Juillet 1813. N. 81. Ma basta che l'azion penale sia stata esercitata per far sospendere l'azione civile.

2. Al contrario, se l'azione civile è stata intentata, e giudicata avanti l'esercizio dell'azione penale, il suo giudizio conserva i suoi effetti, benchè il giudizio posteriore dell'azione penale contenga una decisione differente sul fatto donde sono nate l'una, e l'altra azione. V. req. 8. arr. 1812 rep. XIII. 818 mot testam: sect: 5.

dell' offeso, che non ha esercitato al giudizio penale l' azione civile.

Da ciò risulta che allorquando col giudizio penale fu assoluto il prevenuto di reato pel quale la parte publica procedea, l' offeso non avrà alcun danno a reclamare nel civile a causa di questo reato, e che quindi l' eccezione di *res inter alios judicata* non ha luogo al penale come al civile.

V. Non solamente il giudizio penale tiene il civile in sospeso, ma obliga la parte civile a proseguire la sua azione: In conseguenza, da che ne ha cominciato l' esercizio al giudizio penale è forzata a reclamare il risultato dell' azione od i suoi danni, pria che decida il giudice, altrimenti resta ormai in questo punto inammissibile.

VI. Il giudizio civile tiene anche qualche volta il penale in sospeso: ciò ha luogo nelle questioni di stato, e pregiudiziali civili.

Nelle prime, secondo alcune considerazioni morali, l'azione penale contro un reato di soppressione di stato è differita sino al giudizio civile, e diffinitivo del reclamo principale di stato (22).

Diciamo reclamo principale, perchè se la questione di stato non si presenta che incidentemente a quella che risulta dall' azione penale, essa non ne ritarderà il giudizio, e sarà essa stessa giudicata dal tribunale penale. Infatti è regola generale che un tribunale giudice di un' azione è necessariamente giudice dei fatti di eccezione proposti con-

(22) Osseiv: 1. Esempio. L' azione penale contro la falsità risultante dell' iscrizione di un figlio sui registri civili come nato da una sposa morta non può essere discussa al criminale priacchè il giudice civile abbia pronunziato sullo stato di questo fanciullo. V. arr. cass. 9 Fevr. 1810.

2. Per lo stesso motivo l' iscrizione di falso non è ammissibile *de plano* in tali questioni.

tro tale azione, a meno che questi fatti non potessero essere riputati che come elementi d' istruzione fuori dell'attribuzioni di questo tribunale (23).

Relativamente alle seconde, ossia alle questioni pregiudiziali, ricordiamo sulle prime che così chiamasi ogni questione che deve essere giudicata prima di un' altra; altrimenti questa sarebbe senza oggetto se la persona che l' eleva soccombesse nella prima. In queste sorti di questioni l'azione penale è anche temporaneamente differita per la natura delle cose allorchè l' esistenza del reato, oggetto principale della giurisdizione penale, dipende da altra questione, estranea a quella giurisdizione, tale sarebbe una pura questione di proprietà. (24)

---

(23) Esempio. Il giudice penale non può decidere la questione se un uccisore sia figlio adottivo dell' ucciso (locchè in caso affermativo sarebbe un parricidio).

(24) Esempio. Si porta querela al Tribunal penale per un danno cagionato in un podere; il difensore risponde che supponendo che se egli abbia cagionato il danno ne ha avuto dritto giacchè è proprietario del fondo. La questione di sapere s' egli è proprietario è necessariamente pregiudiziale alla questione del reato. poichè in caso affermativo il difensore non ha fatto che usare di un dritto legittimo. Ma tale questione essendo della competenza del Tribunal Civile bisogna aspettare che l'abbia questi giudicata per ripigliare la procedura dell' azione penale.

Se il Tribunale criminale non ha fissato termine per provocare la decisione della questione pregiudiziale, come la legge neppure ne fissa, il giudizio ch' emanerà, anche dopo un lungo intervallo sull' azione penale, sarà irregolare. Ma può giudicare su di una eccezione fondata su di un dritto di godimento, o di proprietà puramente mobile.

Quindi o vi è eccezione alla regola, od altrimenti il tribunale penale non deve sospendere 1. Allorchè la questione pregiudiziale è stata giudicata da decisione non attaccata, e che vien prodotta, 2. Allorchè il difensore non fa eccezione di un dritto che gli è personale.

Osservazione.

Dai principj sviluppati nel presente capitolo, combinati con quelli secondo i quali l' omicidio necessitato da legittima difesa non è un reato, si deduce una massima già esposta, e che ricorderemo a causa della sua importanza *Niuno può far giustizia a se stesso.* (25)

CAPITOLO IV.

Delle persone soggette all' azione penale, e civile.

I. Per regola generale le leggi di polizia, e di sicurezza obligano quelli che si trovano sul territorio che esse reggono. In conseguenza l' azione penale può essere esercitata contro ogni particolare che ha commesso un reato sul territorio del regno

2. Riguardo ai reati commessi fuori del territorio, e che secondo la stessa regola dovrebbero essere soggetti al giudice del paese in cui sono stati commessi, bisogna distinguere, i delinquenti nazionali, ed i delinquenti stranieri.

I primi possono essere giudicati, e puniti nel regno, secondo le leggi in vigore 1. per reati commessi contro un nazionale, se l' imputato faccia ritorno nel regno, e se non se n' è giudicato nell' estero (1) 2; pei reati contro lo stato per falsificazione di polize di banco, fedi di credito, o

(25) Ma non vi sono altri casi in cui è permessa la via di fatto, p. es. il possessore sequestrato non può distruggere l' opere elevate sul suo suolo senza esser soggetto ad azione di reintegra?

(1) Risulta da ciò 1. Che un giudizio criminale emanato nell' estero ha nel regno l' autorità di cosa giudicata a

di qualunque carta di uffiziale publico, atta a trar danaro dalle publiche casse.

I secondi (cioè i delinquenti stranieri) possono essere giudicati anche per questi ultimi reati, allorchè sono arrestati nel regno, od allorchè hanno ottenuto la naturalizzazione.

Nondimeno, gli ambasciatori stranieri, e le persone di loro seguito, sono in generale liberi dalla giurisdizione dei nostri tribunali.

3. I militari, ed altri impiegati dell' armata, per gli di loro reati commessi, sia nel territorio, sia fuori del territorio del regno, non sono soggetti alle regole comuni al resto dei nazionali. (2)

---

favore del delinquente regnicolo assoluto. Sarebbe altrimenti di un giudizio civile 2. Non ha però tale autorità contro un delinquente condannato nell' estero con una pena portante la morte civile, in modo da farlo considerare nel regno come morto civilmente. V. Richer liv. 1. sect. 8. p. 38.

3. Del resto si è conchiuso dalla regola del testo che una femina straniera, che ha sposato un nazionale, divenuta perciò anche essa nazionale, puole procedere nel regno contro il marito per bigamia.

(2) Sono reati militari quelli commessi contro la disciplina, e la subordinazione militare, e questi sono.

I. I reati commessi da militari di terra in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso servizio; quelli di qualunque natura commessi da militari nei quartieri, fabriche militari di arme, collegi e scuole militari, castelli, campi e luoghi di riunione di truppe per oggetto di guerra o d' istruzione nell' atto della riunione, e sotto l' arme; nelle fortezze, e piazze chiuse, nelle quali non vi sia un governo civile, od in qualunque altro luogo militare chiuso da trinceramenti, muro, o fossi; nei limiti della propria guarnigione pei reati, per la punizione dei quali vi fosse necessaria l' istanza della parte privata.

Nonchè i reati di omicidio, ferita, od ingiuria commessa fra militari, e militari senza complicità *di pagani*. Ed in tempo di guerra, fuori del regno, anche quelli delle persone addette al servizio qualunque dell' armata.

2. I reati commessi dai *pagani* nel recinto chiuso di

Se tali reati di qualunque natura siano, sono stati commessi all'armate, o nei contorni dell'armate, o nelle guarnigioni, o mentre che i delinquenti sono ai loro corpi, essi sono perseguitati, e puniti secondo i statuti, e dai consigli militari. (3)

Se i militari od impiegati (4), han commesso

---

castelli, piazze forti in tempo di assedio, se fosse sospesa la giurisdizione Civile. O se si commettono dagli abitanti dei paesi nemici occupati dall' armate Reali, contro la sicurezza dell' armata, o contro gli ordini speciali dei comandanti, e per gli altri reati di qualunque specie, se si trova sospesa la giurisdizione civile.

Sono soggetti ai consigli di *marina*.

1. I reati commessi da militari di mare addetti a qualsivoglia corpo formante parte della Real marina.

2. I delitti di complicità commessi *da pagani* con militare di armata di mare commessi nel bordo di legno da guerra, arsenale, quartiere, porti, bagni, o stabilimenti qualunque di marina. Sono anche punibili dai consigli di marina. Altrimenti sta stabilito per la complicità dei *pagani* con militari V. lo Stat. Penale Milit.

(3) Nei casi non preveduti dai statuti militari si applicano le disposizioni del codice penale.

(4) Sotto nome d' impiegati van compresi i particolari occupati ancora all' amministrazione ed ai diversi servizj per le munizioni, sussistenze, ospedali, ed i domestici delle stesse persone o degli uffiziali cioè 1. tanto ai corpi militari di terra, tali sono gl' impiegati della Real tesoreria di guerra, del supremo comando militare, i commissari ordinatori, i commissari di guerra ed i di loro aggiunti. I chirurgi dei corpi, i chirurgi, i medici ed infermieri degli ospedali.

Nonchè (giusta i statuti militari) alle volte gl' impiegati della tesoreria, i segretarj, e commessi dell' amministrazione militare, gl' impiegati a trasporti di artiglieria, munizioni, viveri e foraggi, che sieguono la truppa nella marcia, nell' accantonamento, nel campo, o che sono addetti per far la provista delle piazze in istato di assedio.

2. Quanto ai corpi militari della Real Marina, tali sono gl' impiegati civili ed amministrativi addetti al ramo di marina ed assimilati a militari, gli artefici, e lavoratori di pianta fissa, e nuova leva addetti al servizio dei legni da guer-

reati fuori dei loro corpi, od in congedo (5) sono soggetti al giudizio dei tribunali ordinari (6).

Simile regola vale se hanno commesso reati anche militari con persone non militari, o reati di caccia commessi anche in guarnigione (7).

IV. Qualora il delinquente allorchè commise il reato era minore di nove anni, o di quattordici se avesse agito senza discernimento, o che era in demenza o in istato di furore o che fu costretto dalla legge, o da una forza cui non ha potuto resistere, non va soggetto all' azione penale.

V. Vi sono anche dei particolari i quali benchè soggetti pei loro reati alle regole ordinarie, non possono essere messi in giudizio, che osservando alcune formalità, o prendendo certe misure.

Tali sarebbero i funzionari giudiziarii qualora avessero commesso reato nell' esercizio delle loro funzioni, mentre per tali persone vi è necessaria l' autorizzazione del ministro superiore.

2. I reati commessi da Generali, Prelati, Intendenti, Sindaci ec. ec. sono giudicabili con modo speciale come vedremo appresso.

Finalmente si è veduto che le sottrazioni fra conjugi, e parenti in linea retta, e che molti altri reati non possono esser perseguitati, che sulla denunzia delle parti offese.

---

ra, porti, arsenali o stabilimento qualunque di marina. Le persone dell' equipaggio dei legni da guerra. Gl' impiegati al bordo di detti legni, od all' interno degli arsenali, porti, ospedali, o stabilimento di marina.

(5) Gli offiziali di riserva pei loro reati comuni sono riguardati come se fossero in congedo.

(6) Intendiamo per reati ordinarj quelli che son preveduti, e puniti giusta le leggi penali per distinguerli dai reati puniti con leggi speciali.

(7) Osservazione. La regola del testo è fondata sul principio che i reati commessi fuori dei corpi in guarnigione o

CAPITOLO V.

Delle leggi penali secondo le qnali devono essere puniti i reati.

Le leggi penali si distinguono in generali, e speciali.

Articolo I.

Delle leggi Generali.

Tutte le disposizioni legislative, che avean vigore nel regno delle due sicilie prima del giorno primo di settembre dell' anno 1819 cessarono di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo Regno delle due Sicilie. Quindi da tal epoca il dritto penale e composto.

1. Del codice, leggi penali.
2. Del codice, leggi della procedura ne' giudizii penali.
3. Dei statuti Penali Militari.
4. Dei statuti penali marittimi.

Articolo II.

Delle leggi speciali.

1. Le leggi speciali criminali ancora in vigore sono tutte quelle in cui trattasi dei reati non regolati dalle leggi penali.

---

accantonamenti non sono reati militari, ma di un trasgressore delle leggi in generale. Però il militare per gli reati commessi in marcia o quasi, è giudicato dai consigli militari.

Si riguardano come non regolati dalle suddette leggi penali i reati dei quali le stesse, od affatto non trattano, od a riguardo dei quali comprendono delle disposizioni sparse e staccate, che non formano un sistema completo di legislazione.

Tali sono molte contravvenzioni di polizia rurale, di polizia urbana in feste, e spettacoli publici, in materie di contribuzioni dirette od indirette, i reati commessi nell' udienze dei Tribunali Civili, e simili.

CAPITOLO VI.

Dei Tribunali che conoscono dei reati.

Osservazioni preliminari.

Si distinguono in differenti classi, cioè Gran corte Criminale o speciale, Consigli di guerra, Consigli di marina, Giudicato Regio di Circondario.

Prima di far parola della loro giurisdizione daremo alcune regole generali di competenza che li sono applicabili;

I. Il Tribunale competente ad applicare la pena ha lui solo il dritto di dichiarare il fatto, e la colpabilità, e di cui la pena non è che la conseguenza, e l' accessorio.

Poichè la pena legale determina la competenza, il giudice non può, moderando quella che pronunzia, darsi una giurisdizione su di alcuna causa.

2. Di due Giudici competenti per una causa, se dipendenti da una stessa Gran Corte Criminale il più diligente di essi delibererà sulla sua competenza e rinvierà tal deliberazione all' altro. Se saranno fra loro discordi la Gran Corte Criminale

dichiarerà a chi di loro si appartenga l'istruzione, ma intanto l'istruzione sarà continuata dal Giudice che è stato il primo a procedere. Se dipendenti da diverse Gran Corti, allora una di esse con decisione motivata dichiarerà qual sia l'uffiziale competente, e per mezzo del procurator Generale sarà tal decisione rimessa all'altra Gran Corte. Se sono concordi sarà proseguita l'istruzione da chi è designato come competente, se discordi la Suprema Corte di Giustizia deciderà il conflitto, essendo questa incaricata di decidere di tutti i conflitti giurisdizionali anche di consigli militari, o marittimi.

3. L'incompetenza assoluta può proporsi in qualunque stato di causa, ed anche in appello.

4. Allorchè vi è connessione di reati, ovvero quando tra vari delinquenti, alcuni a ragion della loro qualità sono soggetti a Tribunali di eccezione, ed altri a tribunali ordinarj; l'affare devesi a questi ultimi rinviare.

5. La pena deve essere pronunziata sui fatti enunciati nella dispositiva della sentenza.

Articolo I.

Dei Tribunali che giudicano dei reati.

Si possono dividere in cinque classi. Noi ne tratteremo in altrettanti paragrafi seguendo l'ordine della gerarchia.

§. I.

Dei Tribunali di polizia (1).

1. Il Giudice di Circondario è il solo giudice delle contravvenzioni di polizia di qualunque specie essi siano: Egli può commetterne ai supplenti il giudizio; ma se la contravvenzione sia accaduta fuori del capoluogo, il funzionario che quivi lo supplisce di dritto procederà senza sua commessa, e gliene farà rapporto.

Vi sarà l'intervento del publico ministero che sarà un commissario di polizia od ispettore destinato ispecialmente in ciò per le Città di Napoli, e Palermo, od il primo eletto, o in mancanza, il secondo eletto o decurione per gli altri comuni del regno.

Sarà assistito dal suo cancelliere, ed uscieri, ma qualora il detto giudizio si facesse dal supplente fuori del capoluogo, allora il cancelliere comunale farà le veci di cancelliere del giudicato di Circondario, ed i servienti comunali le veci di uscieri.

2. Se il fatto creduto contravvenzione risultasse essere un delitto, allora il Tribunal sudetto potrà nell'atto stesso di consenso del publico ministero, e delle parti, deciderne. Ma se alcuno di questi reclamasse il giudizio correzionale regolare si aprirà il giudizio richiesto (2).

---

(1) Il detto Tribunale punisce i reati con pene di polizia, cioè detenzione, mandato in casa, ed ammende.

(2) Nel caso poi che funzionasse il Sindaco allora deve rinviare al giudice di circondario gli atti ed il prevenuto per aprirsi il giudizio correzionale regolare.

Il tribunale civile, la Suprema Corte di Giustizia, il giudice conciliatore, ec. ec. relativamente ai reati commes-

Dei Tribunali correzionali (3).

I giudici di Circondario conoscono come giudici correzionali di tutti i delitti sulla sola dimanda del ministero publico quando questi possono essere puniti senza istanza di parte privata; se questa poi si ci richiedesse, essi debbono dopo la detta istanza aprire il giudizio correzionale.

Vi è necessario l'intervento del publico ministero nella publica discussione; e deve essere assistito dal Cancelliere o suo sostituto.

Potran commetterne la cognizione ai loro supplenti, e possono richiamare a loro la causa quando lo credano convenevole, purchè il facciano pria che cominci la publica discussione.

Se dal processo risultasse che il reato sia contravvenzione vi decideranno senza cambiar giudizio, se sia misfatto rimetteranno al procurator generale presso la Gran Corte Criminale gli atti, e l'imputato.

§. III.

Dei Tribunali Criminali.

Questi sono la Gran Corte Criminale, la quale è la sola competente per decidere dei misfatti che non fossero di competenza speciale, militare o marittima.

---

si nelle pubbliche udienze fan le veci di tribunale correzionale pronunziando anche la punizione del reo, giusta le leggi penali, e giusta i regolamenti. In caso di misfatto debbono rinviar le pruove alla Gran Corte Criminale; ed in caso di delitto possono rinviar anche gli atti ai giudici competenti.

(3) Nel giudizio correzionale si puniranno i delitti, cioè quei reati punibili colla priginia, confino, esilio correzionale, ed interdizioni a tempo.

E' composta dal Presidente, Giudici, e Procuratore Generale, ed è assistita dal Cancelliere.

Dessa decide dei reati punibili con pene criminali, dietro l'istruzione delle pruove raccolte dal Giudice di Circondario o dal Giudice Istruttore, ma la sua decisione e soggetta ad annullamento, e la procedura è di modo ordinario.

§. IV.

Dei Tribunali di competenza speciale.

La medesima Gran Corte Criminale con un numero non minore di otto giudici votanti assume la divisa di Gran Corte Speciale, allorchè il misfatto fu commesso con violenza publica, o con recidiva dopo un misfatto punito da gran corte speciale, o per evasione da luoghi di pena o di custodia, o per reati contro la sicurezza interna od esterna dello stato, o per falsità di monete, fedi di credito, polize di banco, sugelli e bolli dello stato, decisioni delle autorità, o per le associazioni illecite sotto specie di *Setta*, o contro i conservatori, venditori o distributori di carte o distintivi della ridetta setta, o contro quelli che avranno conceduto o permesso l'uso della casa od altro luogo per la riunione dei settari suddetti.

Dessa giudicherà dietro un sommario appuramento di pruove, e la decisione non è soggetta ad annullamento, tranne per Real grazia.

§. V.

Dei Tribunali Militari.

Questi Tribunali che con nome particolare chiamansi Consigli di guerra, son composti da soli militari giusta lo statuto militare.

Decidono dei reati commessi dai loro subordinati militari, ed alle volte anche di Pagani come si è poc' anzi osservato.

La loro decisione è diffinitiva, solo soggetta ad annullamento presso l' *alta Corte militare* la quale ha il solo onorevole incarico di esaminare le decisioni dei consigli di guerra per l' intesse della esatta applicazione della legge.

§. VI.

Dei Tribunali marittimi.

Tali sono i consigli di guerra di marina, e sono composti da individui della flotta navale giusta lo statuto penale per l' armata di mare.

Decidono ancora con rito ispeciale ed in ultima istanza salvo il ricorso presso la *Corte Marziale Marittima*, che rivede se sia violata le legge nell' applicazione della pena per lo reato.

Sezione seconda.

Delle pene.

Osservazioni preliminari.

Le pene colle quali la legge punisce i reati sono di diverse nature. Sono suscettibili di aumento o di modificazioni allorchè vi è recidiva, reiterazione, attentato, o complicità; o che i colpevoli sono in una età tenera, o di sesso feminile, o scusabili. Indipendentemente da ciò che fanno soffrire alla persona del condannato, producono ancora effetti relativamente al diloro stato morale, e Civile, ed ai diloro beni. Si può, dopo che si se-

no subite, rientrare nei dritti di un cittadino; o senza averle subite esserne liberato mediante la prescrizione, o la clemenza del Rè. Ecco le diverse maniere di cui tratteremo in questa sezione (1).

TITOLO PRIMO.

Delle pene considerate in generale.

Parleremo sulle prime della natura delle pene, in appresso esporremo alcune regole generali sulla loro applicazione, il loro aggravamento, la loro cumulazione, durata ec. ec.

Articolo I.

Della natura delle pene.

Vi sono pene comuni a diversi generi d' infranzioni, ve ne sono anche proprie a ciascun genere in particolare.

§. I.

Delle pene comuni ad ogni genere d' infranzioni.

Se ne contano due: l' ammenda (2) e la confisca speciale. L' ammenda per misfatti, dei quali è sempre pena accessoria, e per delitti è per lo me-

(1) Si tratterà dunque. 1. Della natura delle pene. 2. Delle pene in caso di attentato, recidiva, reiterazione, o complicità. 3. Delle loro modificazioni in ragione dell' età, sesso, volontà, e scuse. 4. Degli effetti civili delle condanne, che le infliggono. 5. Della loro estinzione, anche per quanto l' azione penale, e civile. 6. Della riabilitazione.

(2) L' ammende nel civile non sono pene.

no di ducati sei per le Città di Napoli, Palermo, Messina e loro suborghi, e di carlini trenta per gli altri comuni del Regno; ed il *maximum* di ducati 100. Per le contravvenzioni è per lo meno di carlini cinque ed il *maximum* per le suddette Città è di carlini cinquantanove, e per gli altri comuni è di carlini ventinove. La confisca speciale si riferisce agli oggetti, prodotti, od istrumenti delle infrazioni. V. Art. 45, 401, 434, e 435 LL. PP.

§. II.

Delle pene comuni ai delitti, ed ai misfatti.

Sono la malleveria, o lo rinvio sotto la sorveglianza della Polizia. V. Art. 30 LL. PP. La malleveria è quell' obligo del condannato a dare sicurtà di sua buona condotta per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci.

La somma ricercata per tale sicurtà sarà fra docati cento a cinquemila, da esigersi nel caso di condanna per misfatto o delitto commesso durante tal tempo. In mancanza di tale sicurtà dovrà il condannato dimostrare di essere nell' esercizio di un' arte o mostiere, altrimenti il governo fisserà la residenza del reo. V. art. 33. LL. PP.

3.

Delle pene comuni ai delitti e contravvenzioni.

Tali sono la publica riprensione; che si eseguirà per l' organo del giudice di Circondario, o del Presidente della Gran Corte Criminale in caso di rigettato appello; e le cauzioni od obblighi delle parti, mediante la plegiaria art. 30, 39 LL. PP,

e ciò per provvedere al buon' ordine publico, ed alla scambievole sicurezza delle parti.

§. IV.

Delle pene proprie a ciascun genere d' infranzioni.

1. *Contravvenzioni.* Sono la detenzione, propriamente detta da un giorno a ventinove. Il mandato in casa da tre a ventinove giorni, e l' ammenda di Polizia di cui si è poc' anzi parlato.

2. *Delitti.* Sono la prigionia, l'interdizione a tempo, il confino, e l'esilio correzionale. V. art. 21 LL. PP.

La Prigionia ha luogo in una casa di correzione, ove il condannato è impiegato ad uno dei travagli del luogo a sua scelta. Il confino consiste nel prescrivere al colpevole di abitare in un disegnato comune della Provincia o Valle distante almeno sei miglia dal proprio domicilio, e da quello del commesso delitto: L' esilio correzionale, consiste nell' allontanare il condannato dal proprio distretto, e colla sudetta distanza. La durata di tali pene è di un mese a cinque anni. Finalmente l' interdizione a tempo che rapportasi ad uno o più dritti civici, civili, o di famiglia art. 27 LL. PP.

3. *Misfatti.* Le pene dei misfatti sono la morte, l'ergastolo, i ferri, la reclusione, la relegazione, l'esilio dal Regno, la interdizione da publici uffizj, e l'interdizione patrimoniale. Niuna pena e infamante.

La pena di morte si esegua colla decapitazione, e nei casi indicati dalla legge si esegua colla fucilazione, o col laccio sulle forche, ed alle volte previo publico esempio.

L' ergastolo consiste nella reclusione del condannato per tutta la vita nel forte di un' isola, e per le donne nella casa di reclusione colle restrizioni giusta i regolamenti (3).

La pena dei ferri si espia o nei bagni, o nel presidio dagl' uomini, e nell' interno di una casa di reclusione dalle donne. Consiste in sottoporre il condannato a fatighe penose a profitto dello stato per la durata di sette a trenta anni divisi per quattro gradi equali ciascuno di anni sei. V. art. 99. 119, 263, 272, 274 LL. PP.

La pena dei ferri nel presidio verrà inflitta nei soli casi espressi dalla legge V. art. 115, 169, 198, 200, 215, 220, 236, 252, 260, 265, 266, 276, 281, 354, 355, 357, 358, 360, 363, 382, 396, 397 LL. PP. ed il condannato porterà un cerchio di ferro nella gamba destra; mentre il condannato ai ferri nei bagni porterà una catena.

La reclusione è una casa di forza, ove son chiusi i condannati per sei a dieci anni, ed addetti a lavori in loro profitto.

La relegazione si esegua trasportandosi il condannato in un' isola per ivi trattenersi libero da sei a dieci anni.

La interdizione da publici uffizii consiste nella resclusione del condannato da ogni funzione o publico impiego, e nella incapacità di esser tutore, o curatore, tranne dei propri figli col consiglio di famiglia.

La interdizione patrimoniale consiste nel divieto di amministrar il proprio patrimonio.

---

(3) Qualora la pena dei ferri per passaggio di pena si dovrà terminare nell' ergastolo, allora l' ergastolo non è a vita, ma temporaneo.

Articolo II.

Di alcune regole generali sulle pene.

I. Le pene sono puramente personali (4) : non si possono infliggere che quelle stabilite dalla legge. È vietato aggravarne in qualunqne siasi modo il rigore (5). Ed il giudice non puole rimettere la pena inflitta dalla legge, ne modificarla o raddolcirla oltre i limiti dalla legge prescritti (6).

Tuttavia allorchè fra l' intervallo del reato commesso, ed il giudizio del medesimo, una legge abbia stabilito una pena differente da quella della legge vigente al tempo del reato, si deve applicare quella tra le due leggi che è la più mite.

II. Quegli che è accusato di molti reati dovrà con maggiore rigore soffrir la pena, che la legge attacca al più grave di essi, ma non li si possono infliggere tante pene quanti sono i reati. (7)

---

(4) In conseguenza l'infamia nascente dal reato non attenta i parenti del colpevole: ma questi possono esser soggetti a risponsabilità, ed a civili riparazioni.

(5) Osser. 1. Non si può aggiungere alla pena una riparazione di onore non autorizzata.

2. Se il condannato resiste al momento della esecuzione è permesso di sottometterlo in certo modo cagionandoli ferite, come dicesi aversene avuti esempi. Noi pensiamo, che ciò sarebbe un aumento di pena. D' altronde non mancano altri mezzi per vincere la sua resistenza. Le ferite non debbono essere permesse se non in quanto gli agenti di esecuzione sono in rapporto al condannato nello stato di una legittima difesa.

(6) Quindi non può rimetterla limitandosi a condanna di danni, o ridurla a meno del *minimum* legale; nè condannare ad una pena più mite sotto pretesto d' insufficienza di convinzione, poichè allora deve liberare il prevento.

(7) Il colpevole, tanto di un furto con violenza che di una falsità di privata scrittura, essendo condannato ai ferri,

3. Ogni condanna s' intende incominciata da espiare pei detenuti dal giorno in cui è divenuta irrevocabile, pei non detenuti dal momento della esecuzione effettiva (8)

TITOLO II.

Delle pene in caso di tentativo, di reiterazione, di recidiva, e di complicità.

§. I.

Del tentativo.

Dicesi tentativo l' azione di sperimentare a commettere un reato.

Diciamo l' azione, perchè la legge non puni-

---

pena del suo furto, maggiore della reclusione, pena del suo secondo misfatto non può essere nel tempo stesso condannato a due pene.

Però la regola del testo riceve eccezione, allorchè la leg-stessa pronunzia più pene per un reato, oppure nel medesimo tempo un' ammenda ed una pena afflittiva. Art. 53. LL. PP.

(8) Osser. La stessa regola vale per la prigionia in guisa tale che non può decorrere, nè dal giudizio di prima istanza allorchè il pubblico ministero ne ha appellato, neppure dall' arresto che è una misura provvisoria, e non un effetto della condanna. D' altronde una condanna penale generalmente non può essere messa in esecuzione se non allorquando è divenuta irrevocabile. Ciò è conforme alla legge. Ma non sarebbe anche più conforme allo spirito delle LL pp. di computare in certo modo sul tempo legale della prigionia quello che è scorso dopo l' arresto, tolto da mezzo quello ch' era necessario per la procedura? Se il legislatore non ci calcola tal tempo, ciò è perchè ha supposto che l' istruzione sarebbe finalizzata in un tempo cortissimo; non è giusto che il delinquente subisca un aumento di pena per negligenza impiegatasi nella istruzione.

sce un semplice progetto ; il tentativo è reprensibile allorchè , essendo stato manifestato con atti esteriori, è seguita da un principio di esecuzione e non è avvenuto il suo effetto, o è stato sospeso, per fortuite circostanze indipendenti dalla volontà dell' autore (1).

Se nulla resta al colpevole per la sua parte onde mand r ad effetto il sudetto tentativo , il misfatto dicesi *mancato*, se altro li restasse a fare il misfatto dicesi *tentato* , perciò il primo reato è punito con un grado di meno del consumato , ed il secondo con uno a due gradi di meno del consumato , salve in entrambi i casi l' eccezioni dalle leggi prevedute per l'aumento di pena.

Il tentativo di un misfatto è rassomigliato ad un misfatto , ma quello del delitto non è rassomigliato al delitto , se non nei casi determinati dalla legge. Art. 71 LL. PP.

Nei reati mancati o tentati se questi costituiscono per se stessi un reato consumato si farà confronto della pena del tale reato consumato, e quella del tentato o mancato , e si applicherà la più grave.

Ma il tentativo fatto per legittima difesa , o che per se stesso non costituisce reato , essendo

---

(1) Osser. 1. La questione sussidiaria del tentativo deve essere stabilita allorquando anche l' accusa lo porta come misfatto consumato.

2. I diversi caratteri del tentativo sono essenziali per costituirlo : Essi debbono essere provati.

3. Per esempio ; non basta che si spieghi sulla volontà , e la premeditazione in caso di tentativo di assassinio , bisogna che enunci le stesse caratteristiche.

4. *Principio di esecuzione*. La legge non lo definisce. V. arr. cass: 11. juin 1818 B. c. n. 77.

5. Il complice del tentativo è punibile, quantunque non abbia avuto parte a principio di esecuzione. Altre questioni sul tentativo V. rep. XIII , 41.

stato sospeso da pentimento del colpevole, non può essere rassomigliato ad un misfatto, ed alle volte ne anche ad un delitto.

§. II.

Della recidiva, e della reiterazione.

1. La recidiva è l'azione di commettere un secondo reato dopo il giudizio di condanna del primo (2). Siccome fa conoscere maggior perversità vien punita più rigorosamente (3) che un misfatto, delitto, o contravvenzione V. Art. 78 e seg. LL. pp.

Ma la recidiva non è riputata esistere se non allorchè vi è stato giudizio di condanna per la prima infranzione (4), e se trattasi di una contravvenzione allorchè il giudizio è stato emanato per l' anno precedente, e l' infranzione commessa nella stessa giurisdizione.

La recidiva di misfatto interrompe la prescrizione dei misfatti, e dei delitti, ma la recidiva dei delitti la interrompe pei soli delitti.

2. La reiterazione è l' azione di commettere un secondo reato dell' istessa natura del primo non ancora deffinitivamente punito.

---

(2) Osser. 1. Non è necesrario che siavi rapporto d' identità tra la pena del primo, e quella del secondo reato. 2. Il condannato che ha ottenuta grazia pel primo reato è punibile qual recidivo pel secondo. 3. lo stesso pel condannato, la di cui pena sia stata prescritta. 4. Lo stesso per colui che ha subito la pena del primo reato, senza che sia stato riabilitato. Se poi per disposizione del Re l' azione fu cancellata dalla classe dei reati, e la pena abolita, allora se il colpevole commettesse altro reato, non sarà qual recidivo.

(3) Quindi allorchè il giudice è autorizzato a moderar la pena, non può farlo pel recidivo.

(4) Qualunque siasi il Tribunale che l' ha emanato. Ma non il correzionale, allorchè il secondo reato è misfatto.

Allorchè una è la reiterazione sarà la pena applicata al *maximum* nel grado istesso, se poi è di più di due misfatti si punirà il più grave di essi con un grado di più della pena stabilita senza salir alla pena di morte, se di più di due delitti si cumuleranno le pene di tutti, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita per lo più grave di essi. Lo stesso per le contravvenzioni.

§. III.

Della complicità.

La complicità è l'azione colla quale promuovesi a commettere un reato, o se ne favorisce l'esecuzione (5).

Son complici del reato non solo coloro che con doni, promesse, minaccie, machinazioni, artifizii colpevoli, provocazioni, instruzioni (6), mandato, o commissione per commetterlo, ma anche coloro che scientemente avranno procurato armi od altri mezzi per servire all'azione, o facilitato, assistito l'autore dell'azione nei fatti i quali le avranno preparate, facilitate, o consumate (7).

---

(5) Osserv. 1. Siegue da ciò, che allorquando non vi è reato principale non può esservi reato di complicità.

2. Lo stesso, se il fatto principale non è reato, la complicità relativa a questo fatto non costituisce reato. Eccetto però pei furti fra congiunti, pei reati dei minori, o dei matti, ove la complicità è punita, benchè il principal colpevole non fosse punito.

(6) Osser. Bisogna esaminare se gli artifizii son colpevoli. Perciò l'eccitamento a commettere un reato non accompagnato da doni, ec., ec., non costituisce una complicità. Soprattutto quando risulta da semplici consigli.

Lo stesso è con maggiore raggione pel semplice fatto di aver favorita l'evasione di un delinquente.

(7) Osser. È dunque necessario, che colui che avesse

La complicita è punita come il misfatto o delitto stesso (8) avuto riguardo alla differente disposizione della legge V. ll. pp. art. 75.

Essa è punita ancora della pena inflitta in ragione delle circostanze aggravanti del reato benvero le circostanze personali di un complice o di un autore non giovano, ne nuocciono agli altri; le circostanze materiali che aggravane la pena di un reato non nuocciono che agli autori, od a coloro tra complici che ebbero la scienza dell'azione, o della cooperazione costitutiva della loro reità. (9)

Da ciò risulta che bisogna esaminar sempre le questioni sulli fatti che costituiscono la complicità. (10) V. arr. cass. 2 juill: 1813 3 mars: et 15 dec: 1814, 28 juin: 1816, et 20 nov: 1817. N. 146, 19, 43, 36, et 110 ec.

---

nascosto, abbia saputo che gli effetti che nascondeva, eran il prodotto di un reato; bisogna ancora che uno sia complice con conoscenza di causa. Quindi il nascondimento della persona del colpevole non è rassomigliato alla complicità, ma entra nella classe dei casi dalla legge previsti direttamente.

(8) Osser. Un complice non è punito qual recidivo allorchè l'autore fosse tale.

(9) Per la punizione del complice basta che il fatto materiale del misfatto principale esista, non è necessario che vi sia stato procedimento, o condanna, od assoluzione del principale accusato.

(10) Bisogna esaminarsi i fatti che costituiscono la complicità, non basterebbe la generale dichiarazione che l'accusato è complice. Lo stesso e per tutti i fatti morali, tali sono la falsa testimonianza, la bancarotta ec. ec. bisogna che si specificano i fatti particolari di tal misfatto.

TITOLO TERZO.

Delle modificazioni delle pene, in ragione dell' età, del sesso, della volontà, e delle scuse.

§. I.

Dell' età, e della volontà.

I. La legge pelle modificazioni che ammette nelle pene a secondo dell' età prende in considerazione la gioventù, e la vecchiezza.

Gioventù. Allorchè il colpevole non ha più di nove o quattordici o diciotto anni, si esamina se ha commesso il reato con discernimento, o senza discernimento. Nel primo caso, e se il colpevole non e più di 14 anni, non meno di nove alla pena di morte, ergastalo, quarto, e terzo grado dei ferri verrà sostituita la reclusione, ed all' altre pene criminali la prigionia; se più di anni quattordici ma non più di anni diciotto alle suddette pene verrà sostituito il terzo grado dei ferri nel presidio, ed all' altre pene criminali sarà dimminuzione di uno a due gradi, eccetto i parricidi che saran puniti colla morte compiuto il loro anno sedicesimo; se ha commesso un delitto soggiacerà alle pene di polizia. (1)

---

(1) Se il giudizio pronunzia la detenzione, il minore, benchè liberato, subisce una condanna, e deve esser condannato alle spese.

M. Le Graverend rapporta diverse objezioni che si possono proporre contro tale giurisprudenza. Si osserva tra l'altre, che il condannato dovendo soffrire le spese di procedura, ed il minore di quattordici anni che ha agito senza discernimento, devendo essere liberato, sembra contraddit-

Nel secondo caso se il minore sia di nove anni è esente di pena, se non abbia più di 14 anni è anche esente di pena, ma il giudice, in caso di misfatto o delitto deve consegnarlo a suoi genitori per educarlo, o deve rinviarlo in casa di educazione per quel tempo che determinerà, purchè non ecceda il tempo in cui diventerà maggiore. V. art. 66 ll. pp.

Caducità. Se il colpevole ha 70 anni, la pena dei ferri verrà sempre espiata nella casa di reclusione. V. art. 68 ll. pp.

II. Volontà. Non esiste reato quando colui che lo ha commesso era nello stato di demenza, furore, o se da forza, cui non ha potuto resistere, vi fu costretto.

§. II.

Del sesso.

Se una femina è condannata ai ferri essa vi è impiegata nell' interno di una casa di forza: s' è condannata alla pena di morte, e se lei è gravida, non la subisce che dopo del suo parto. V. ll. pen. art. 67.

---

torio liberarlo, e condannarlo nel tempo stesso alle spese. Confessa nondimeno che la stessa giurisprudenza può sembrar più conforme all' insieme delle leggi, e regolamenti sulle spese di giustizia criminale, ed aggiunge, che i Tribunali non debbono temere di essere censurati seguendola. Ma d' altronde ritornando su di tale giurisprudenza, la trova contraria alla legge, poichè il minore liberato da un' accusa non può essere considerato come soccombente in tale accusa, e bisogna soccombere per essere condannato alle spese. Tale argomento li sembra equivalere ad una dimostrazione.

Che che ne sia V. art: cass: octob. 1811 n. 135 argum. dall' art. 66 del codice penale dell' occupazione militare, conforme all' art. 64 LL. pp. in vigore.

§. III.

Delle scuse.

Niuna scusa può liberare il colpevole dalla pena, nè farla mitigare, se non quando la legge lo decide espressamente (2) ll. pen. art. 637, come nel caso di omicidio provocato con gravi violenze. V. ll pen. art. 377 e seg.

Dippiù quantunque il consenso sia in generale necessario per potervi essere reità, nondimeno la mancanza d'intenzione non sempre scusa. Ciò ha luogo allorchè il reato si commette in istato di ubriachezza (3) od allorquando trattasi in generale d'infranzioni alle leggi di finanze, tali son quelle delle contribuzioni indirette, (4) e delle dogane, o alle leggi sull'acque e foreste (5).

Finalmente vi sono dei misfatti, come è il parricidio, che giammai sono scusabili V. ll. pen. art. 352.

Nondimeno allorchè il giudizio cagionato da un reato non eccede carlini trenta, le circostanze diminuenti danno dritto ai tribunali di discendere a pene minori, purchè tali pene sieno almeno di polizia V. art. 453 ll. pp. (6).

---

(2) Gl' istruttori debbon spiegarsi sull' esistenza del fato proposto per iscusa; ma non gli appartiene di decidere s'è ammissibile come scusa, nè di dichiarare in una maniera generale che il misfatto è scusabile.

(3) V. arr. rej. 19 Fevr. et 19 nov. 1807.

(4) Appartiene all' amministrazione di valutare le cause e la buona fede.

(5) La stessa osservazione della nota 4 vale pei reati delle dogane, e dell' acque foreste.

(6) Osser. 1. Bisogna ch' espressamente dichiarino il *minimum* del pregiudizio V. arr. 29 avr. 1813 Laporte 284.

Da ciò che precede risulta, che la scusa non toglie la reità; ma solo fa mitigare la pena del reato.

TITOLO QUARTO.

Degli effetti civili delle condanne.

Intendiamo per effetti civili delle condanne le incapacità civili, o civiche che vi sono attaccate.

§. I.

Della incapacità.

I. La condanna alla pena di morte, e di ergastolo producono le morte civile (1) V. art. 16 ll. pp.

La morte civile s' incorre a contare dal giorno della esecuzione (2) reale se la condanna fu in contraddizione del reo, se poi in contumacia s'incorre al termine di cinque anni dopo la publicazione della condanna V. art. 30 a 35 ll. pp.

Poichè se condannassero a più di carlini trenta pei danni, non potrebbero moderare la pena V. arr. cass. 9 dec. 1819 et 12 janu. 1821, n. 135. e 6.

2. Non si può moderare la pena della prigionia, quando è pronunziata da una legge speciale; ciò non vale che pei reati indicati dal codice penale.

3. La stessa regola vale in caso di recidiva.

(1) La morte civile non porta seco la perdita del legato di pensione per alimenti di cui il condannato godeva essendo ancor vivo, perchè tale legato piuttosto consiste nel fatto, che nel dritto. l. legat. 10. 13. de cap. dim.

(2) Osser. 1. M. Toullier (dr. civ. n. 321) conchiude da tali termini, che la morte civile s' incorre, *dal primo momento dopo l'esecuzione*, prima che l' esecuzione sia fatta, locchè almeno è molto dubbioso, e soprattutto è in contraddizione col principio stabilito da Richer (part. 2. p. 153.) secondo la quale l' esecuzione è necessaria acciò

II. La condanna ai ferri od alla reclusione porta seco la perpetua interdizione dei pubblici uffizii; e la interdizione patrimoniale durante la pena; nonchè l' incapacità di essere impiegato come perito o testimonio negli atti, di deporre per altro oggetto, fuorchè per somministrare semplici indicazioni V. art. 17 ll. pp. Se poi il condannato a tali pene fosse uno straniero, sarà dopo subita la pena bandito dal regno.

III. La relegazione porta seco, dopo espiata la pena, la interdizione de publici uffizj per altrettanto tempo per quanto la pena è durata.

IV. Il condannato ai ferri, ed alla reclusione è costituito iu istato d' interdizione legale, li si nomina un curatore, come ad un interdetto civilmente V. art. 17 ll. pp. (3).

V. Finalmente aggiungesi tal volta alle pene correzionali una interdizione di alcuni dritti civici, o civili.

§. II.

Delle prestazioni civili.

Con tale espressione vogliam significare le spese della procedura penale, ed i danni così cagionati, nonchè le restituzioni degli oggetti perduti per effetto del reato.

---

il giudizio produca i suoi effetti. Qiundi Richer decide senza distinzione, che il condannato che muore tra la condanna e l'esecuzione, muore *integri status*.

2. Risulta da ciò, che il testamento fatto avanti l'esecuzione, allorchè ha avuto luogo per un condannato a morte è inefficace, poichè il testatore non è morto *integri status*; in conseguenza la sua successione ha avuto luogo *ab intestato*, senza aversi conto del testamento fatto prima.

(3) Osser. Dunque diviene incapace di stare in giudizio

I. Regola generale. In caso di condanna l' accusato deve soffrire le spese ed i danni; in caso di assoluzione deve soffrirle il querelante (anche se fosse un' amministrazione pubblica, per esempio quella dei boschi) che si è costituito parte civile (4).

Il pubblico ministero giammai può esser condannato alle spese (5).

Tocca al giudice di fissare i danni, e le restituzioni dovute V. art. 47. ll. pp.

II. Tutti i condannati per uno stesso reato son tenuti solidariamente per l' ammende, restituzioni, danni e spese. V. ll. pen. 57 (6).

Si è deciso nondimeno esser capace a portare querela al criminale V. arr. rej: 6: nov: 1817 n. 290.

L' interdizione ha luogo, giusta i suddetti articoli, durante la pena, e la durata della pena corre dalla condanna diffinitiva. Dunque il condannato può dopo il giudizio ed avanti la condanna diffinitiva disporre dei suoi beni.

(4) Osser. 1. La parte civile deve pagare le spese dell' azione penale, anche dopo aver transatto pel reato, s' è stata condannata su tale azione.

2. Deve benanche anticipare le spese di bollo e registro.

3. Infine è tenuta personalmente, se soccombe o no, alle spese dell' istruzione, spedizione e significazione del giudizio, salvo il suo ricorso contro del condannato o chi è civilmente responsabile.

(5) Nè in prima istanza nè in appello V. arr. cas. 22. maj, 24 dec. 1815, n. 111, 263. Anche allorchè il suo appello è rigettato. Anche allorchè è un sindaco od un Eletto che ne fa le funzioni.

Osserv. Le spese delle procedure criminali sono anticipate dalla amministrazione del registro,

(6) Anche allorquando i loro gradi di colpabilità son differenti, e che non vi sia stato concerto premeditato tra i delinquenti, poichè la legge è generale.

Ma non son tenuti solidarmente della totalità, allorchè si sono uniti due atti di accusa e che uno degli accusati non era attaccato in uno di questi atti. Il tesoro pubblico ha un privilegio per le spese.

III. Il ricupero di tali prestazioni anche può farsi per arresto personale. V. ll. pen. art. 48.

IV. Le difficoltà nell' esecuzione son della competenza dei tribunali civili.

§. III.

Delle risponsabilità civili.

I. Si è civilmente responsabile, cioè tenuto alle precedenti prestazioni (7) allorchè sono accordate per reati commessi da quelli che si hanno sotto la potestà, o direzione, o sorveglianza, a meno che non si provi che non si son potuti impedire tali reati (8).

Quindi 1. I padri, padroni, istitutori, artigiani son risponsabili dei reati dei loro figli minori, dei domestici (9), allievi, operaj, V. ll. civ. 1336 (10).

2. Le comuni lo sono per gli attentati verso le persone o le proprietà commesse a forza aperta sul loro territorio da comitive, allorchè non hanno fatto ciò che poteano fare per prevenirli, ed indicarne gl' autori.

Quindi 3. I mariti lo sono pei reati rurali sui beni stabili delle loro mogli (11).

---

(7) Così la responsabilità si estende alle spese nel caso istesso in cui non vi è parte civile. V. arr. cass. 8 marzj 1821 n. 30.

(8) V. Art. 1336 a 1340 ll. pp.

(9) Soltanto pei reati commessi dai domestici, e preposti per le funzioni delle quali sono incaricati dai padroni. Ma tal' esecuzione non vale pei reati forestali che son giudicati da speciali leggi.

(10) Gl' albergatari sono tenuti dei furti e danni relativi agli effetti dei loro osti. V. LL. CC. art. 1824, e 1825.

(11) La femmina non lo è pei quasi delitti commessi da

II. La risponsabilità essendo civile non si estende all' ammende, poichè in generale esse son pene (12).

III. Essa può esser pronunziata pei giudizj che decidono sui reati.

TITOLO QUINTO.

Dell' estinsione delle pene, e dell' azione penale, e civile.

Le circostanze o istituzioni ch' estinguono l' azione penale, e le pene, sono la morte, la prescrizione, la grazia, e l' amnistia.

§. I.

Della morte.

L' azione penale si estingue colla morte del prevenuto (1).

---

suo marito, in istato di demenza, e di cui ha provocata l' interdizione.

(12) Non è così per le leggi speciali riguardanti le foreste e le dogane.

(1) Osser. 1. L' azione penale per *l' applicazione della pena* non si può praticare sul cadavere di un condannato morto a piedi del patibol;

Invano si obbietta che l' esecuzione è utilissima per l' esempio, e che non è di alcuna conseguenza per un cadavere insensibile; oltre che la legge è chiara; l' esecuzione avrebbe effetti realissimi ed importantissimi, poichè potrebbe indurre a pensare che il condannato non è morto *integri status*.

2. Ma l' azione contro del complice ancora sussiste, poichè nè l' esistenza nè la condanna del prevenuto son necessarie per agire contro del complice.

Per conseguenza se la pena fosse una prestazione pecuniaria, tale che un' ammenda, non può esser pretesa da suoi eredi. V. M. Bourguignon art. 2. n. 1.

Non è così sia in quanto all' azion civile V. d. art. 4 ll. Proc. Pen. sia in quanto alla pena che consiste in una confisca. Sia in quanto all' aggiudicazioni civili, tali sono le condanne alle spese (2).

§. II.

Della prescrizione.

Bisogna distinguere tra l' azione penale e civile, e le pene pronunziate con giudizj.

I. La prescrizione dell' azione penale e civile succede elassi i termini seguenti, cioè: se trattasi di un misfatto punibile di morte, ergastolo, 3.°, e 4.° grado di ferri si prescrive nel termine di 20 anni, se punibile con pene criminali minori si prescrive in diece anni, a datare dal misfatto, ed in caso che vi sia stato processo (non seguito da giudizio) a datare dall' ultimo atto (3), se trattasi

(2) Osserv. 1. La conoscenza delle difficoltà relative a tali aggiudicazioni appartengono ai tribunali civili.

2. Nondimeno si è giudicato che l' azione per riparazione pecuniaria delle malversazioni commesse da un aggiudicatario di boschi, può esser introdotta avanti al Giudice correzionale V. arr. cass. Lavr. 1811 n. 48.

(3) Oss. 1. Bisognano venti anni se vi è stato un giudizio anche irregolare, contumaciale, suiv. repert. IX, 654, arr. cass. 8 juin 1809.

Tale decisione ci sembrerebbe suscettabile di difficoltà Si fonda su di ciò che la rappresentazione del condannato, distruggendo la procedura di contumacia, la validità di tal procedura non può più soffrire un esame qualunque. Ma non bisognava esaminarla per vedere se contenea un giudizio secondo il quale la prescrizione sarebbe provocata ad un tem-

di un delitto due anni incominciando dalle stesse epoche (4): se trattasi di una contravvenzione, tre mesi a datare dall' infranzione (5) allorchè non siasi pronunziato giudizio in prima istanza; ed in caso contrario lo stesso intervallo di tempo, a contare dall' appello.

II. Le condanne eccetto l' ergastolo, la morte, 3, e 4. grado di ferri rimangono estinte, mediante la prescrizione dopo i seguenti intervalli (6).

1. In materia criminale col passaggio di 20 anni a contare dalle decisioni.

2. In materia correzionale, col trascorso di cinque anni, a contare dal giudizio se è in ultima

---

po più considerevole, e se la legge accorda tale effetto prorogatorio ad un giudizio, si concepisce che ha inteso accordarlo ad un giudizio nullo?

2. La prescrizione della pena per la bigamia corre dalla celebrazione del secondo matrimonio.

3. *Falsità.* Quella del misfatto di falso non impedisce che il processo non sia fatto sul documento falso, per la via di falso incidente, allora anche che il falsario sia conosciuto, e vivente V. Bourguignon art. 637 n. 1. Carnot ibid.

(4) L' accusato può profittare di tale prescrizione avanti la gran corte criminale, allorchè il misfatto di cui è accusato e che non è prescritto, è convertito per la dichiarazione delle pruove, in un semplice delitto che trovasi prescritto.

(5) Vi sono reati nei quali l' infranzione continua durante un certo intervallo; per esempio nella detenzione arbitraria, sino alla liberazione del detenuto: e nel *ratto* sino alla restituzione della rapita. Per tali reati che diconsi successivi la prescrizione non corre che a contare dal giorno in cui son cessati.

Allorchè il reato è complesso cioè risulta da più fatti distinti, per esempio l' abitudine dell' usura, la prescrizione non corre a contare da ciascuno dei fatti isolatamente presi, ma solamente a datare dal reato istesso.

(6) L' ammenda inflitta al civile non essendo una pena, non si prescrive che secondo le leggi civili.

grado; ed in caso contrario, a datare dal giorno in cui non se ne può appellare.

3. In materia di contravvenzioni, trascorsi due anni a contare dalle stesse epoche V. art. 613 ll. proced. pen.

III. Le ingiurie punibili correzionalmente, ed i delitti verbali si prescrivono come le contravvenzioni, ma se le ingiurie medesime son punibili di pena di polizia la condanna se ne prescrive in tre mesi, e l' azione in un mese.

IV. Per inversione dal princio ricevuto in materia civile i tribunali debbono supplire la prescrizione proposta dai prevenuti (7).

V. Le prescrizioni dell' azione civile intentata nel giudizio penale saranno regolate giusta quelle del reato da cui nascono, se altrimenti intentate saranno regolate colle disposizioni delle leggi civili, egualmente che quelle delle condanne civili pronunziate in materia penale.

VI. Esse non riguardano i reati soggetti a leggi speciali (8), per quelli si applicano le prescrizioni determinate da tali leggi, per esempio i reati di pesca, di caccia, i reati rurali. (9)

VII. La prescrizione benchè legalmente acquistata secondo le regole medesime, non annienta in alcune circostanze tutti gli effetti delle condanne.

---

(7) Sono ammissibili a proporla anche in grado di ricorso presso la suprema Corte di Giustizia.

(8) I decreti transitorj sono applicabili ai reati anteriori al codice vigente allorchè son favorevoli al prevenuto.

(9) I reati rurali preveduti dalle ll. pp. attuali si prescrivono secondo le regole delle leggi stesse che li sono correlative.

Osserviamo ancora che non basta per esser esente dalle pene pel trasporto dell' armi di aver pagati i dritti, ma bisogna di averlo ottenuto.

La recidiva di misfatto interrompe la prescrizione delle condanne per misfatti e delitti, e quella de' delitti la interrompe per questi soli.

In nessuno caso la prescrizione della pena restituirà il condannato nei suoi dritti civili per l'avvenire V. ll. cc. art. 35,

Il condannato per omicidio deve star trenta miglia lungi dalla padria ove son gli eredi dell'ucciso, se costoro non gli accordassero la remissione.

Il condannato in contumacia la dicui condanna fu diffinitiva non è più ammessibile a giustificarsi per gli effetti della condanna per lo tempo passato V. art. 475 ll. proc. pp.

§. III.

Dei rescritti particolari di abolizione, e dei decreti di grazia dopo la condanna.

I. Il rescritto particolare di abolizione è una grazia che il Re accorda pei soli delitti, e contravvenzioni, esclusi i misfatti.

II. Il decreto di grazia riguarda una condanna passata in cosa giudicata. Il Re ha dritto di far grazia al prevenuto delle pene a cui è incorso. (10) Le lettere colle quali si accorda la grazia sono registrate nel foglio delle udienze solenni della Gran Corte Criminale.

III. La grazia non è una dissapprovazione od

---

(10) V. gli artic. 33, 34 ll. cc. ove si tratta di che avverrà se ritornasse in giudizio il condannato in contumacia.

Appartiene al Re, volendo far grazia moderare, annientare, o sospendere l'effetto delle leggi penali. Dunque una lettera ministeriale non può liberar alcuno dalle pene che le leggi pronunziano.

una censura del giudizio, quindi lascia intatta l'azione per la ricuperazione delle spese, e l'azione civile nascente dal reato.

Risulta da ciò che i motivi che possono far ottenere la grazia ad un colpevole non debbono costringere il giudice a deviare dalla rigorosa applicazione della legge. (11)

IV. Dal dritto di grazia che appartiene al Re deriva quello della computazione di pena, le dicui lettere sono registrate egualmente dai tribunali che han deciso (12).

§. IV.

Dell' amnistia.

Si dà tal nome ad un atto col quale il Re perdona le pene incorse per alcuni reati. Quindi essendo una misura straordinaria, una eccezione a leggi di ordine publico; si sono stabilite le regole seguenti.

1. Non si deve applicare l'amnistia, se non quando il delinquente è presente ed ha sodisfatto a tutte le condizioni prescritte dalla legge che l'accorda.

2. Essa è ristretta ai reati indicati dalla stessa legge, ed allorchè la condanna dei medesimi non fosse passata in cosa giudicata.

3. Non si estende a reati posteriori.

---

(11) Per tal motivo è dato alle corti speciali i dicui giudizii sono diffinitivi, e non soggetti a ricorso, il dritto di trattenerne l'esecuzione per raccomandare i condannati alla clemenza del Re V. art. 436 ll. proc. pp. e seguenti.

(12) Si può in certo modo assimigliare alla grazia, la facoltà accordata 1. Alle comuni od ai particolari solvibili di reclamare o dar cauzione col consenso del Governo pei vagabondi nazionali condannati 2. Al marito di riprendere la sua moglie condannata per adulterio.

4. Non fà acquistare al delinquente gli oggetti, che si ha appropriati pel suo reato; nè reca pregiudizio all' azione civile nascente dal reato stesso. E finalmente lascia salva la ricuperazione delle spese.

TITOLO SESTO.

Della riabilitazione.

I. Ogni condannato ad una pena temporanea criminale potrà essere riabilitato compiuto il termine, e presentando gli attestati indicati dalle leggi art. 625 ll. proc. pp. La riabilitazione fa cessare di dritto tutti gli effetti della condanna precedente; oltre quelli della recidiva.

I condannati I. Alla interdizione perpetua potranno essere riabilitati dopo venti anni di pena 2. Ai ferri potranno solo formar dimanda di riabilitazione cinque anni dopo che abbiano legalmente cessato di essere sottoposti alla pena. 3. A pene criminali minori non potranno far la dimanda se non dopo tre anni. 4 finalmente il condannato per recidiva in misfatti non potrà far la sudetta dimanda se non dopo il triplo del tempo enunciato nel numero 2 e 3.

II, La riabilitazione è accordata dal Re sull' avviso della Gran Corte Criminale, ed il Real decreto dovrà leggersi, e poi trascriversi nel processo di condanna, e nel registro dei condannati.

III. La riabilitazione per essere utile bisogna che faccia espressa menzione della estensione della grazia.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CORSO

DI DRITTO PENALE

SECONDA PARTE

Procedura Penale

Osservazione preliminare.

La procedura penale noi abbiam detto che ha per iscopo la repressione dei reati: Ora la repressione dei reati esigge l' azione di due autorità distinte, la polizia, e la giustizia. Noi dobbiamo dunque trattare in questa parte del nostro corso, dell' una e dell' altra di queste autorità. Noi preporremo preliminarmente qualche regola applicabile alla procedura considerata in generale.

1. *Notifica.* Il ministero dell' usciere non è assolutamente necessario per molte notifiche di procedura penale, tale sarebbe pei reati forestali, per quelli di dogana ec. ec.

2. *Giorno feriale.* La spedizione degli affari penali (salvo quanto alla esecuzione) puole aver luogo nei giorni feriali.

3. *Cauzione giudiziaria.* Puole esser esatta al penale.

4. *Pruove.* I reati (per la stessa ragione la non imputabilità) possono essere fissati per tutte le sorti di pruove. Per conseguenza la pruova vocale è generalmente ammissibile nei giudizii pena-

li: a menochè il reato non sia la conseguenza di altro reato non come tale caratterizato, ed a riguardo del quale la legge civile non ammette la pruova per testimonii: come se il reato dipendesse dall' esistenza di una convenzione (1) che non puole essere stabilita con testimonii senza un principio di pruova per iscritto. (2).

5. *Ricusa*: Il codice LL. penali non dona le regole per la ricusa dei giudici, bisogna seguire quelle indicate nel cod. di Proc. civ. art. 498 ll. Proc. PP.

6. *Dibattimenti*. La loro publicità è di essenza della procedura (3).

7. *Connessità*. I reati connessi, anche di diverse specie, devono essere istruiti nella stessa procedura dallo stesso giudice.

8. *Disparità*. Nella disparità di voti è sempre applicabile quello che sia più favorevole al prevenuto, od accusato.

---

(1) Per es. se siasi agito di delitto per violazione di deposito, bisogna costar l' esistenza del deposito con pruova per iscritto, o con principio di pruova per iscritto.

(2) Nel medesimo caso, giusta il principio stabilito che il giudice dell' azione è generalmente giudice della eccezione, il Giudice penale potrà applicare i principii di pruove, e secondo che quello ne riconosce, o nò l' esistenza, ammettere o rigettare la pruova vocale. V. M. Barris au d. n. VI.

Il giudice Criminale non può decidere sulla ricusa contro di lui.

Il publico ministero non può essere ricusato, allorchè è parte principale. Ma al giudice penale, e non al giudice civile appartiene di fare l' applicazione delle regole di sopra riferite.

(3) Oss. Questa regola non riceve eccezione, se non quando questa publicità sia pericolosa per l' ordine, e per i costumi: Od allorchè trattasi sull' ammissibilità dell' accusa, dovendosi questa per sua natura fare segretamente.

9. *Motivi*. Le sentenze diffinitive devono essere motivate.

10. *Sentenze*. Devono essere fondate sulla convinzione nascente dall' esame, e non mai sul dubbio; imperocchè se vi è dubbio bisogna liberare il prevenuto. (4)

Sezione prima.

Della polizia.

Osservazione preliminare.

La polizia è istituita per mantenere l' ordine publico. Dessa è divisa in polizia amministrativa ed in polizia giudiziaria. La prima che è confidata alle autorità amministrative ha per iscopo di prevenire i reati (1). La seconda di scoprirli, di raccoglierne le pruove, e di tradurre i colpevoli ai tribunali. Della polizia giudiziaria noi abbiamo da occuparci, quindi tratteremo degli uffiziali che ne sono incaricati, anzichè delle regole di procedura.

---

(4) Per la stessa ragione non si puole poggiare su di una alternativa, per es. *dichiarare* che N. è *autore o complice di un tal reato*:

(1) Osser. 1. Per attendere a quest' scopo la polizia amministrativa puole fare, fra l' altro, dei regolamenti relativi all' oggetto.

2. Al numero di questi oggetti si possono egualmente noverare le misure prescritte sia per la formazione dei stabilimenti sanitarii, sia per prevenire il contaggio epizotico.

TITOLO PRIMO.

Degli uffiziali della polizia giudiziaria.

1. Gli uffiziali della polizia giudiziaria della Provincia sono. I Procuratori generali presso la Gran Corte Criminale primi agenti della polizia giudiziaria nella Provincia, qualunque sia la giurisdizione sotto la quale cada il reato. Questi invigilano, e prendono conto di tutti i giudizii, senza che possan sospenderli.

2. I Giudici istruttori, ai quali appartiene la polizia giudiziaria ne' misfatti per la compilazione de' processi.

3. I Giudici di circondario o loro supplenti. Ai quali appartiene anche l' istruzione nei misfatti non essendovi il giudice istruttore, (1) nonchè ne' delitti, e nelle contravvenzioni: per gli delitti, e contravvenzioni possono alcune volte gli altri agenti della polizia giudiziaria procedere, salvo ciocchè si dirà in appresso.

4. I guardiani urbani e rurali, guardacacce e guardie forestali, agenti de dazj indiretti, fucilieri reali, gendarmeria reale, capitani d' arme, e gli agenti della polizia ordinaria, nei casi ne' quali vi sono dalla legge autorizati. (2)

---

(1) In caso di concorrenza tra più uffiziali di polizia giudiziaria è sempre preferito quello che è di grado maggiore, e sopra ogni altro quello che è competente a giudicare il reato. In caso di concorrenza del giudice istruttore, e del giudice di Circondario od altro agente inferiore di polizia giudiziaria, il primo è sempre preferito nella compilazione anche degli atti generici. Art. 19 e 20 ll. Proc. PP.

(2) I guardiani urbani, e rurali, le guardie forestali, i guardacacce, e gli agenti dei dazj indiretti sono incaricati

Costoro faranno il processo verbale, cioè l'atto che l' uffiziale publico distende secondo la legge e regolamenti, per testificare ciocchè si è detto, osservato, raccolto, o verificato in sua presenza. (3)

5. Ed alle volte la Gran Corte Criminale od uno dei suoi giudici delegato dalla stessa. Art. 13 ll. Proc. PP. e ciò allora quando l' affare è già messo sotto la cognizione della stessa Gran Corte.

TITOLO SECONDO.

Delle procedure di polizia giudiziaria.

Daremo uno sguardo sugl' atti, e circostanze che determinano le procedure della polizia giudiziaria, cioè sulla ricerca dei reati, e dei loro autori; snl trasporto ed arresto dei prevenuti od inculpati, e dell' istruzione di cui si compongono tali procedure.

---

d' investigare i reati relativi alla loro amministrazione, commessi sotto la loro giurisdizione, raccoglierne le pruove, redigerne il processo verbale avvalorato di giuramento, nonchè sequestrare gli effetti che formano l' oggetto del reato, e rinviar tutto all' uffiziale di polizia giudiziaria del luogo del misfatto, o delitto. V. art. 14 e seg. ll. Proced. PP.

La gendarmeria, i fucilieri reali, i soldati delle compagnie dei capitani d' armi, nonchè gli uffiziali della polizia ordinaria nei casi permessi dalle leggi, eserciteranno la polizia giudiziaria; limitata però alle prime sole nozioni, ed a tutte le pruove che potrebbero alterarsi o disperdersi se si attendesse l' uffiziale competente, e rimetteranno il processo all' uffiziale sud. Art. 18 d. ll.

(3) Detto atto sarà sottoscritto in ogni pagina dall' uffiziale di polizia giudiziaria, o nel caso che questi non sappia, non voglia, o non possa scrivere se ne farà espressa menzione. Art. 11 ll. Proc. PP.

§. I.

Degl' atti, o circostanze che danno luogo alle procedure di polizia giudiziaria.

Tali procedure si fanno secondo gl' atti, o nei casi seguenti, cioè.

1. *D' uffizio.* Cioè immediatamente dagli uffiziali di polizia, o dalla Gran Corte Criminale, o dietro suoi ordini.

2. *Dietro un avviso uffiziale.* Cioè sulla indicazione che tutti i funzionarj od uffiziali publici sono tenuti di dare sui misfatti o delitti, di cui sono informati durante l' esercizio delle loro funzioni (1). Tale avviso chiamasi *rapporto.*

3. *Dietro una denuncia.* Cioè un formale avviso di alcun cittadino dato al competente uffiziale di polizia giudiziaria, per farli noto il commesso reato non soggetto a particolare querela, tanto se attentasse alla vita che alle proprietà di chianque.

Bisogna che la denuncia sia sottoscritta dal denunciante, o dal suo special procuratore, o che abbia l' attestazione legale di un pubblico notajo qualora il denunciante non sappia, o non possa scrivere, altrimenti non sarà ricevuta che nel caso di attuale flagranza, o di fatto permanente. (2)

---

(1) Osser. 1. Questo avviso non può esser dato con una disposizione che fa parte di un giudizio, soprattutto allorchè se n' ordina l' affisso, poichè allora è una vera pena, che in tal caso è illegalmente pronunziata. V. arret. cas. 30 frim. XII. n. 46.

2. Giacchè questo non è che un avviso, il funzionario puole rimetterlo con semplice lettera; non è nel dovere di osservarci le forme prescritte per una denuncia. V. arr. cas. XIII N. 16.

(2) Quindi non può essere condannato ai danni ec. ec.

4. *Dietro una querela che fa il particolare offeso da misfatto, o delitto.* Cioè dietro una dichiarazione innanzi a qualunque uffiziale di polizia giudiziaria, fatta da ogni persona, che si crederà offesa da un reato. V. art. 40 ll. Proc. PP. (3).

Bisogna avvertire che trattandosi di contravvenzione, delitto, o di solo misfatto per attentato al pudore, la querela è necessaria per intentarsi l' azione penale (4).

Il querelante vi si può costituire parte civile con una espressa dichiarazione fatta nella querela stessa, o con atto sussecutivo, purchè sia fatta avanti l' apertura della publica discussione (5).

---

come avente fatto per iscritto una falsa denuncia, chi non l' ha sottoscritta, o fatta legalmente fare.

(3) Sisulta da ciò che per portar una querela bisogna avere un interesse diretto, ed un dritto formale di costituirsi, ed agire pel reato.

(4) Se il reato qualunque fosse si commettesse nei sacri tempj, negli uditorj di giustizia in atto che si amministra giustizia, o ne' teatri nel tempo de' publici spettacoli; se da impiegato nell' esercizio delle proprie funzioni, o contro di esso, anche nell' atto dell' esercizio delle sue funzioni; se col reato stesso si venga a violare le leggi od i regolamenti di polizia per la prevenzione de' reati, de pericoli e delle publiche calamità, le leggi e regolamenti forestali di caccia, o di pesca se fosse accompagnato da omicidio, ferite o percosse con armi proprie; se vi sia stato furto commesso nelle publiche piazze, mercati, fiere, e bagni; se l' imputato sia stato condannato altra volta per misfatto o delitto; o due volte per misfatto o delitto abbia goduto gli effetti della rinuncia all' istanza privata; se il reato non offenda alcun individuo in particolare, ma l' ordine publico in generale, tali sono la vagabondità, l' asportazione dell' armi, l' usurpazione dei titoli, e simili. Per tale reato sempre l' azione penale sarà esercitata dal publico ministero, senza bisogno d' istanza della parte privata.

(5) Oss. 1. Dunque può egli intervenire sino a tal punto, quando anche avesse prima dichiarato non voler essere

Nei reati nei quali l' azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, il querelante deve fra ventiquattro ore dopo la querela far la dimanda per la punizione del reo, o rinunziarvi sotto pena di decadenza se ne sia stato di tanto avvertito dall' uffiziale di polizia giudiziaria V. art. 43 dette ll.

La querela portasi al giudice competente tanto direttamente, che per mezzo dei legittimi canali. (6) È sottoscritta in ogni pagina egualmente che la denuncia, dall' autore, nonchè dall' uffiziale che la riceve; di più, allorchè il querelante si è costituito parte civile deve contenere l' elezione di domicilio nella residenza del giudice competente a pronunziare sul reato, o nell' atto stesso della dichiarazione, o in seguito presso la cancelleria; altrimenti non potrà opporre il difetto d' intimazione contro quegli atti che avrebbero dovuto essergli intimati.

La querela, il rapporto, o la denuncia sono la *parte prima* dell' istruzione delle pruove, ed il titolo fondamentale dell' azione penale.

V. Finalmente le procedure hanno luogo in caso di flagranza. È colto nella flagranza chiunque

---

nè querelante, nè parte civile. V. 2. parte dell' art. ll. Proc. PP.

2. Colui che non è ne querelante, ne accusato può intervenire allorchè ha un interesse indiretto? La negativa di tale delicata questione fu sostenuta dal celebre Lally Tolendal V. rep. 509, e seg.

(6) La legge stabilisce di ordinarsi *mandato di accompagnamento* contro al testimone o perito dissubediente agli ordini legali del giudice, salvo il disposto dell' art. 549 e seg. ll. Proc. PP.

Mandato per la residenza della Gran Corte, o *Giudicato Regio* (giusta la competenza) qualora l' imputato sia posto in libertà provvisoria per insufficienza di pruove

sia sorpreso, od in atto che sta commettendo un reato; o quando in luogo vicino al reato sia sorpreso cogli effetti, coll' armi, o cogl' istrumenti che faccian presumere esserne egli l' autore od il complice, o quando vien perseguitato da publico clamore. Art. 50 ll. Proc. PP.

Anche tale atto è il principio fondamentale del procedimento, qualora in uno dei tre suddetti casi il giudice competente sorprendesse il reo. Qualora poi la sorpresa in flagranza fosse fatta d' altro uffiziale publico questi ne darà subito avviso all' uffiziale di polizia giudiziaria competente, ed intanto farà le dilui veci per sino la sua venuta.

§. II.

Della comparsa, e dell' arresto dei prevenuti.

L' imputato sorpreso nella flagranza ai termini degl' art. 101, e 104 ll. Proc. PP. sarà arrestato da chiunque della forza publica, altrimenti previo mandato del Procurator generale, del Giudice Istruttore, o del Giudice di Circondario, e ciò qualora siensi raccolti indizii di reità.

Se l' incolpato vien condotto, od è presentato, od è stato arrestato in flagranza sarà subito interrogato sul suo nome, cognome, età, padria domicilio, e quant' altro conviene, dal giudice competente del luogo, altrimenti se fosse menato avan-

---

contro lui. *Mandato di comparsa*, o *di deposito* qualora vi fussero indizii di delitto, o misfatto.

Il mandato *per la residenza* deve essere accettato dall' inculpato, e col di lui obligo fatto nella cancelleria di non uscire dai confini della comune ove risiede la Gran Corte Criminale, od il giudicato Regio. Vi si puole aggiungere la malleveria.

ti il procurator Generale presso la Gran Corte Criminale sarà da questa interrogato o da chi dessa delegerà. (7)

Dopo l' interrogatorio se l' inculpato non è giustificato, e se i carichi sono insufficienti, o la procedura incompleta rilasciasi 1. O mandato per la residenza del tribunal o per la sala di giustizia (8), con obligo della malleveria ad arbitrio del Giudice. 2. O mandato in una casa di arresto, con ordine che costituisce l' imputato in istato di arresto.

Tali mandati non possono eseguirsi in tempo di notte in casa abitata, a meno che non vi sia l' autorità competente giusta i regolamenti (9).

---

(7) Dicesi *incolpato* quello che vien chiamato con mandato di comparsa, o che si giustifica, o che non è accusato che di una contravvenzione. Chiamasi *prevenuto* quello che viene assoggettato ad altri dei sudetti mandati per reato di misfatto o delitto.

(8) Oss. 1. Potrà tal mandato convertirlo in mandato di arresto se i carichi divengono sufficienti.

2. Il mandato di deposito può esser considerato come un principio di procedimento, e quindi far escludere un colpevole dal beneficio di un' amnistia accordata nel caso in cui non vi fossero state procedure.

(9) Oss. 1. Salvo il visto del giudice di Circondario, Sindaco, Eletto, o Commissario di Polizia del luogo in cui sono eseguiti i mandati di deposito, o di arresto, quando non si è nella giurisdizione del giudice che gli ha rilasciati.

2. Si ha dritto di domandare la forza publica, tale che la gendarmeria, e di farsi assistere per tal' esecuzione. Ma la gendarmeria per l' esercizio delle funzioni ordinarie, come sarebbe l' arresto dei disertori, non ha bisogno di essere richiesta d' autorità civili.

3. Se gli agenti di esecuzione vogliono di notte introdursi in una abitazione malgrado del padrone della medesima, allora la sua resistenza anche con armi è legittima. Essi soltanto possono domandare l' ingresso nella casa, ed in caso di rifiuto tenenerla in osserva e circondarla. Darli sopra in questo caso è una ribellione V. reg. et arr. 16 avr 1812.

§. III.

Della istruzione.

I. Si è veduto che quando è flagrante reato ogni uffiziale della forza publica, deve arrestare i colpevoli, ed il Procuratore generale presso la Gran Corte Criminale, il giudice istruttore, o giudice di circondario, o chi legittimamente li sostituisce deve rilasciare i mandati indicati al precedente paragrafo.

II. Quante volte esista tuttavia il soggetto materiale su cui il reato è commesso od almeno in parte (10), se ne descriverà dal Giudice istruttore, dal Giudice di Circondario, o da chi ne fa le veai (11) lo stato, i suoi caratteri, s' indicherà l' i_

M. Graverend 11, 456, non approva tal decisione. Osserva che gli agenti della forza pubblica non possono essere riconosciuti per tali in questa posizione, poichè de' malviventi potrebbero abusar di tale mezzo per attentare alla vita e sostanze dei pacifici cittadini, sotto finzione di autorità legali. La risposta alle sue objezioni trovasi in una decisione del 3 Brum. anno 14 rep. X. 750 n. 7. Che decide non esservi ribellione se i gendarmi sono travestiti: donde risulta che la Suprema Corte non intese considerare la resistenza come una ribellione, se non nel caso in cui gli uomini appostati in osserva han dovuto essere riconosciuti come agenti della forza publica.

4. Lo stesso autore insiste su di ciò che non si saprebbe vedere in una famiglia anche numerosa riunita nel suo domicilio la *riunione armata*, che secondo la legge è necessaria per costituire il misfatto *di ribellione a mano armata*. Questa osservazione ci parrebbe giustissima.

(10) Tal sarebbe nel furto di strada publica, sarà la strada publica riconosciuta come fatto permanente, e perciò sarà verificata come ingenere principale, ed il furto come fatto transitorio, perlocchè si supplisce coll' ingenere suppleterio.

(11) La G. C. Criminale può anche assodare essa stes-

strumento del reato, ed il modo come il tal istrumento abbia potuto produrre l'effetto. Tutto ciò chiamasi *ingenere principale.*

III. Se il soggetto materiale su cui si è commesso il reato non più esista, o non possa esser sotto gli occhi dell'uffiziale di polizia giudiziaria, questi descriverà lo stato attuale della cosa, e procurerà di verificar lo stato in cui essa era prima che fosse divenuta il soggetto del reato, giusta l'art. 56 delle ll. Proc. PP., locchè chiamasi *ingenere suppletorio.*

IV. L'istruzione consiste nel raccogliere tutti i generi di pruove possibili, tali sono le deposizioni dei testimonii, l'esame degli effetti, carte, e domicilj, gl'interrogatorj degl'incolpati, e prevenuti, le commissioni ad altri magistrati per tali operazioni ec. ec. V. gli art. 55 e seguenti del Cod. Proc. PP.

V. In quanto alla cauzione, il prevenuto di un semplice delitto correzionale, allorchè ha presentato una persona solvibile che s'incaricasse di pagare quella somma prefissa dalla legge o dal Giudice nel caso che non si presentasse durante la procedura, puole ottener provvisoriamente la libertà. (12)

---

sa tutta, o parte della pruova generica, o delegarla il presidente di accordo col publico ministero ad un sol giudice della stessa G. Corte.

Nei delitti forestali, o relativi alla caccia o pesca puole l'ingenere essere assodato dagli agenti delle rispettive amministrazioni.

Se fosse assodato d'altri uffiziali di polizia giudiziaria oltre quegli indicati come sopra, potrà essere ripetuto in tutto od in parte dagli uffiziali di polizia giudiziaria, indicati in detto paragrafo medesimo, ai termini dell'art. 59 ll. Proc. PP.

(12) Oss. La dimanda di esser questi posto in libertà

Sezione seconda.

Della giustizia.

Osservazione preliminare.

La giustizia per la repressione dei reati è amministrata sia dai tribunali correzionali, e di Polizia, sia dai Consigli militari, e marittimi, sia dalle Gran Corti Criminali, e speciali; noi abbiamo indicato la competenza di questi tribunali, ora parleremo delle loro procedure, che di quelle che sono relative alle vie di ricorsi contro l'istruzione, e le sentenze.

TITOLO PRIMO.

Della procedura di semplice Polizia.

Noi dobiamo esporre quanto si appartiene a questa procedura, e le regole che riguardano alla comparsa, alla contumacia, alla discussione, alla sentenza, ed all' appello.

---

colla cauzione puole essere formata ed unita coll' appello. V. arr. cass. 24 août 1811 n. 121.

2. Colui che è arrestato per contravvenzione alle leggi proibitive il tabacco ha la stessa facoltà

Ma non il vagabondo, od altro sotto la sorveglianza della legge.

3. Il prevenuto puole lui stesso darsi la cauzione.

§. I.

Della comparsa, e della contumacia.

1. *Comparsa.* Le parti compariscono personalmente, o per mezzo di procuratore speciale avanti il tribunale tanto volontariamente previo semplice avviso, che in virtù di una citazione.

La citazione si emette a richiesta del publico ministero o del querelante, o anche di uffizio in tutti i casi nei quali pel procedimento non vi è bisogno d'istanza della parte privata. Il termine è almeno di ore ventiquattro oltre un giorno per ogni 15 miglia. In caso di urgenza il Giudice puole abbreviarlo V. ll. Proc. PP. 403.

2. *Contumacia.* Non comparendo l'imputato si farà il giudizio in sua contumacia. Nei giudizii di polizia l'imputato puole sempre comparire da se stesso, o per mezzo di procuratore speciale. V. art. 407 ll. Proc. PP.

§. II.

Della discussione.

I. La discussione sarà pubblica sotto pena di nullità e coll'ordine seguente.

1. Saran letti dal Cancelliere i processi verbali se ve ne sono.

2. Saranno intesi i testimonii chiamati dal ministero publico, o dalla parte Civile quale darà le sue conclusioni, ed indi saranno intesi i testimonj dell'imputato, e le sue difese. (1)

---

(1) I testimonj sono necessariamente intesi all'udienza, non si possono ricevere le diloro dichiarazioni in iscritto,

3. Il ministero publico esaminerà l' affare, e darà le sue conclusioni. La parte citata potrà proporre le sue osservazioni.

II. Le pruove ammissibili sono i processi verbali, ed i testimonj in lor sostegno, anche in contumacia (2). Perchè la pruova vocale non è più ricettibile contro od oltre il contenuto nei processi verbali degli uffiziali di polizia autorizati ad avverare i delitti o contravvenzioni, per es. i processi verbali dalle guardie forestali, che per conseguenza son fatti simili alla querela (3).

Riguardo ai processi verbali degli altri offiziali di polizia per es. dei commissarj di polizia, fanno solamente fede per sino la pruova in contrario; pruova che nemmeno il tribunale è libero di non ammettere. V. reg. X. 112. (4)

III. I testimonj non debbono essere ascendenti o discendenti; fratelli o sorelle, cugini o cugine,

---

salvo per quegli impiegati compresi nell' art. 550, 553, e 555 il. Proc. PP.

(2) Oss. 1. Donde risulta che se il processo verbale sia nullo non puole più rifiutarsi al publico ministero di pruovare la contravvenzione per testimonj. V. arr. cass. 22 avr 1820.

2. Per la stessa ragione si può in appello supplire colla pruova vocale ad un processo verbale insufficiente.

3. Puole anche il redattore del processo verbale essere testimonio, ed aversi della sua deposizione tanto riguardo quanto di ragione.

(3) Ma non fanno fede delle ingiurie profferite, e delle vie di fatto commesse contro le guardie, e proposti, a meno che la menzione che se n' è fatta nel processo verbale non è stata che per l' oggetto di palesare gli ostacoli apposti all' esercizio delle loro funzioni. V. rep. x. 75, 89. 91.

(4) Una semplice negativa, senza offrire la pruova contraria non basta per distruggerne la fede.

il diinunziante la cui denunzia è pecuniariamente compensata dalla legge; il difensore ai termini dell' art. 202 Il. Proc. PP. (5)

Prima di deporre, essi prestano, sotto pena di nullità, giuramento di dire tutta la verità, e niente più che la verità. V. Il. Proc. PP. 247 (6).

§. III.

Della sentenza, e dell' appello.

I. La sentenza è motivata e fondata sul testo della legge, testo che vi si dee inserire (7).

Se vi è contravvenzione essa pronunzia la pe-

---

(5) A menochè le parti non si siano opposte a sentirli. Tale nullità debba essere opposta prima dell' esame del testimone in *pubblica discussione*, altrimenti rimane coverta dal silenzio.

Si deve nella nota dei testimonj far espressa menzione di coloro che per sentenza non possono dar che semplici indicazioni, o spiegazioni.

(6) Osserv. 1. Questa regola si applica alle testimonianze correzionali; anche in appello, benchè la sola parte civile abbia appellato. Nondimeno il giuramento non dev' esservi ripetuto, allorchè il testimone è richiesto di spiegare la sua deposizione.

2. La mancanza di prestazione di giuramento di un testimone, da qualunque parte sia stato prodotto, porta la nullità del giudizio. V. arr. cass. 8 août 1817, n. 71.

3. La prestazione dev' esser menzionata dal cancelliere e nella sentenza.

(7) Osserv. 1. L' inserimento di un testo inapplicabile non annulla, se un altro testo giustifica la condanna, seg. arr. rej. 25 janv. 1821, n. 17 questa decisione ci parrebbe suscettibile di serie objezioni.

2. Non è necessario d' inserire il testo che riguarda le riparazioni civili, perchè esse non sono propriamente pene arr. rej 25 avril 1815.

na, se non ve ne ha annulla la citazione, in ambidue i casi stabilisce su danni e le spese. (8)

Se il fatto è un misfatto rinvia le parti al procurator generale V. (9)

In ogni caso, il giudizio è reso alla presenza o in concorso del pubblico ministero. (10) L' appello dev' esser prodotto nei cinque giorni coll' aumento legale di altro giorno per ogni 15 miglia dalla significazione (11). Si osservano nella procedura e nel giudizio le formole proprie agli appelli della giustizia di Circondario. V. ll. Proc. PP. 380, a 398.

Riguardo 1. alle questioni sulle quali può decidere il giudice di appello, specialmente quando

---

(8) Osserv. 1. Se il fatto imputato non è una contravvenzione, il tribunale non può condannare l'imputato a riparare i danni che tal fatto ha cagionato al querelante; egli dee rinviarlo a provvedersi in via civile. V. rep. XIV, 204. mot trib. de pol.

2. Al contrario, allora puole accordarne a l' imputato.

3. La parte che soccombe è sempre condannata alle spese, anche verso del pubblico tesoro.

(9) Se il tribunale correzionale (*cioè Giudicato di Circondario*) ha incominciato come giudice civile l' istruzione di un affare in cui trattasi di un danno cagionato da un delitto, non può continuare come giudice di polizia. V. rep. XIV. 204 mot trib. de pol.

(10) Questa regola è la conseguenza dei principj relativi all' esercizio dell' azione pubblica.

(11) Osserv. 1. Questo termine riguarda l' appello delle sentenze contumaciali, ed anche quello delle contradittorie, essendo relativi gli art. 374 e 383, dette ll.

2. Ma il procurator generale non ha dritto di appellare, come allorquando trattasi di una sentenza correzionale. V. Graverend y. 309, tale dritto appartiene al publico ministero presso il Giudice correzionale che ha assistito al giudizio.

l' appello non è prodotto da tutte le parti 2. alle persone che possono appellare, ne parleremo in appresso (12).

TITOLO SECONDO.

Della Procedura Correzionale.

L' istruzione dei delitti essendo assoggettata alla pruova di doppio grado, noi tratteremo separatamente delle procedure di prima istanza, e di appello.

Osserveremo prima, che in generale le leggi di procedura non sono applicabili a tali materie. V. arr. cass. du 5 mair. 1809, n. 85. (rep. VIII 663) (1).

§. I.

Della procedura di prima istanza.

1. *Dimanda.* Il Tribunale correzionale procede o per rinvio da magistrato superiore, o dal tribunal di polizia, (2) o per citazione sia da un agente forestale, sia da un privato (3) o di uffizio.

---

(12) Osserv. 1. Si può rifiutare di sentir testimonj allorchè ne sono stati intesi in prima istanza.

2. Se il tribunal d' appello annulla il giudizio deve nel tempo stesso decidere sul merito.

(1) L' omissione dell' attore nella copia della citazione non l' annulla. V. ar. cass. 18 Nov. 1820 N. 145.

(2) In questo caso se decide per la sua incompetenza, il suo giudizio puole essere solo attaccato di appello. V. arr. cass. 2 sept 1813. N. 192.

(3) Oss. 1. L' enunciazione del fatto non è prescritto sotto pena di nullità. V. arr. cas. fevr. 1819 N. 20.

2. L' inosservanza dell' intima non annulla la citazione,

La citazione tien luogo di querela. Il reclamante vi enuncia i fatti, ed eligge domicilio nella città in cui risiede il Giudicato di Circondario. Contien la dilazione di tre giorni almeno. V. Il. Proc. PP. art. 352.

§. II.

Istruzione, e sentenza.

Le regole presso a poco son le stesse che per la procedura di polizia (4).

Ecco le differenze le più rimarchevoli. 1. L'affare viene esposto dal publico ministero, dalla parte civile o dal suo difensore (5); e pei reati forestali da un impiegato.

---

essa non deve annullare che la condanna in contumacia, che sarà pronunziata avanti lo spirar del termine. V. arr. cass. 25 jan. 1819 N. 28.

(4) Similmente. 1. La discussione è publica, le deposizioni sono raccolte, i documenti (per es. i processi verbali) letti, l'arringhe fatte, in generale tutto col medesimo ordine.

2. Allorquando il fatto imputato non è reato, allora il giudice annulla l'istruzione, e procede pei danni dietro la dimanda del prevenuto soltanto.

3. Il condannato soffrirà le spese.

4. La presenza del publico ministero vi è necessaria; Se questi fosse assente si continuerà la causa in altra udienza.

(5) Si è conchiuso da tale disposizione alternativa, che sentire il querelante in persona non è una formola sostanziale del giudizio; che il tribunale correzionale ha essenzialmente, e per una specie di potere discrezionario il dritto di esaminare se la presenza del querelante sia o non sia necessaria alla discussione; in conseguenza allorquando giudica questa presenza non necessaria può niegarsi di autorizzare l'estrazione di un querelante detenuto che domanda di

2. Se il reato non è punito con prigionia l'imputato può farsi rappresentare da un patrocinatore. V. art. 353 ll. Proc. PP.

---

comparire per sostener lui stesso la sua querela. V. arr. cass. 11. luil. 1817 N. 61.

Questo sistema, le dicui conseguenze possono essere sì gravi è suscettibile di molte serie objezioni, e tra l' altre delle seguenti.

Il dritto di difesa essendo fondato sulla legge naturale non vi si deve ammettere restrinzione, se non quando ciò risulti da una disposizione chiara e formale della legge positiva, in quantochè generalmente non è permesso a questa di derogare a quella; le nostre leggi positive hanno riconosciuto tal principio, poichè lungi dal cercare a restringere il dritto di difesa esse li danno la maggiore latitudine, e che allor quando vi apportano alcuna modifica, ciò è ordinariamente pel vantaggio del querelante, come allor quando permettono ai giudici civili di vietarli la difesa vocale, se non è in istato d' illuminarli sulla causa.

Ciò posto come trovare nell'alternativa dell'articolo 190 *ll. di Francia* l' autorizazione al giudice di annientare in modo alcuno il dritto di difesa forzando il querelante a non servirsi che del suo consiglio? *La parte civile od il suo difensore esporrà l' affare* significa che la parte civile ha la facoltà di farsi rappresentare da un difensore, ma niente di più. Non se ne saprebbe inferire che essa non abbia il dritto di arringare essa stessa se li sembra vantaggioso, od assistere all' arringa del suo difensore per somministrarli, ciocchè è soprattutto necessario nelle cause puramente di fatto sottomesse ai giudici correzionali, dei documenti che avrà obliato di trasmetterli, o di cui non si sarà ricordato. Come il tribunale correzionale sarebbe nello stato di giudicare dell'utilità od inutilità della presenza della parte ad una discussione che ancora non ha avuto luogo, ad una causa che non conosce ancora? . . La parte istessa è esposta ad ingannarsi su questo punto, poichè i dibattimenti fanno spesso rilevare delle circostanze, che han di bisogno di nuove spieghe.

Perchè d'altronde, l'art. 190 ha ammesso l' alternativa antecedente? . . Ciò è perchè l'art. ridetto, non avendo parlato dell' assistenza di un difensore per le cause di semplice poli-

3. Se il fatto è una contravvenzione e se non si è domandato il rinvio al giudizio di polizia, vi decide, (6).

4. Se trattasi di un misfatto, rilascia sul momento mandato di deposito o di arresto, e rinvia il prevennto al procuratore generale presso la Gran Corte Criminale.

5. I fatt' imputati vengono enunciati nella sen-

---

zia, si sarà creduto dovere indicarlo espressamente pelle cause più importanti nel giudizio correzionale. L' intensione del legislatore è di accordare in ciò un vantaggio alle parti per la loro difesa, e non di restringere questa difesa, sembrarebbe evidente sopratutto se si paragonano questi articoli con quelli del Codice di Brumajo donde sono ricavati, modo d' interpetrazione impiegato spesso, e con ragione dalla Suprema Corte.

Or questo codice dopo aver vietato al prevenuto di farsi rappresentare alla semplice polizia da un difensore ufficioso, o consiglio, ciocchè si applicava senza dubbio al querelante sempre meno favorito, dichiarava che ciascuna delle parti avesse al correzionale il dritto *d' impiegare il ministero di un difensore ufficioso*, e questo stesso dritto sicuramente non esclusivo da quello di difender se stessa, o di assistere all' arringa del difensore che le ll. Crim. han mantenuto coi termini già citati dall' art. 190, *la parte civile od il suo difensore* esporrà l' affare. Se ne sarebbe voluto privare il querelante, perchè gli era attribuito dalla legge naturale, e dalla legge positiva antica che le ll. Crim. sostituiscono, si sarebbe aggiunto come lo fanno presso a poco le leggi di Proc. allorquando vi sarà un difensore, *il tribunale avrà la facoltà d' interdire l' arringa alla parte*.

Pare dietro tali osservazioni che si potrebbe considerare l' assistenza, e la difesa del querelante allorchè vuò od assistere o difendersi in persona, come una forma sostanziale del giudizio correzionale.

(6) Osserv. 1. Ritiene la cosa in merito, benchè vi sia incompetenza, lo che è contrario ai principj generali; ma bisogna osservare che il silenzio delle parti ha coperta tale incompetenza.

2. L' appello di questo giudizio non è ammissibile.

3. Ma lo è se l' appellante sostiene ed ha ragione di

tenza, e la legge vi è applicata, e finalmente la sentenza sarà publicata all' udienza. V. ll. Proc. PP. art. 372. (7)

§. II.

Della procedura di Appello.

I. *Appello.* La facoltà di appellare si appartiene alle parti (8). V. l' art. 381 ll. Proc. PP.

L' appello dev' esser fatto alla cancellaria fra cinque giorni dopo l' emanazione della sentenza. Se la sentenza è contumaciale, i cinque giorni si computano dalla significazione. V. ll. Proc. PP. 383 (9).

---

sostenere che il fatto imputato è un delitto, e non una semplice contravvenzione.

(7) Osserv. 1. Se il testo della legge non vi è inserito, non vi è nullità, e questa regola si applica alle materie dei giudizii criminali. D' altronde l' inserzione non è prescritta che quando condannasi applicando una legge penale.

2. Regola contraria se non vi sono motivi. V. Carnot art. 195 n. 3. Ma basta che vi siano adottati i motivi del primo giudice allorchè costui ha enunciata la legge.

(8) Osserv. 1. Puole essere ancora prodotto da un procuratore, purchè abbia un mandato speciale, almeno per ogni sorte di appello. E riguardasi su questo oggetto il padre essendo di dritto in virtù della sua padria podestà procuratore speciale dei suoi figli minori delinquenti.

2. Idem da un avvocato presso il tribunale criminale.

3. Ma di più condannati insieme, l' appello di uno, non giova ad altri: e l' appello incidente prodotto da questi, dopo il termine legale od all' udienza è inamissibile.

4. L' appello del pubblico ministero ristabilisce il prevenuto nel dritto di far valere i mezzi anche omessi in prima istanza.

5. Ma bisogna che faccia valere le nullità di prima istanza.

(9) Osserv. 1. Non bisogna notificarlo. Ciò è esatto dal pubblico ministero di appello, ma non pel prevenuto, o pel ministero pubblico di prima istanza, o pell' amministrazione forestale.

I mezzi sono espressi in una istanza segnata dalla parte o da un avvocato, o da un procuratore speciale, e consegnata al cancelliere di prima istanza.

Il sopradetto termiue di cinque giorni, e di rigore, e produce l' inammissibilità (10).

---

2. Neppure è necessario di dare in appello un estratto della dichiarazione fatta al cancelliere che la conserva.

3. *Termine.* Il sesto giorno n' è escluso.

La produzioue di questa dimanda è puramente facoltativa.

4. Non può esser fatta da un uscicre della G. Corte Criminale estraneo alla giurisdizione del tribunale correzionale.

Ma in questo caso può essere supplita da una notificazione regolare data nel termine.

5. Il publico ministero può anche appellare incidentemente se è nel termine.

Si fonda questa decisione su di ciò che l' articolo 383 non dando formole per la notificazione dell' appello poco importa che sia verbale, purchè sia certo come lo è quello che si fa all' udienza dal prevenuto. Ma ci pare che una notificazione verbale non offre certezza, poichè il prevenuto non può averla intesa o capita, perciò l' articolo sudetto impiegando la parola *notificare* vuole che si dia una copia dell' appello, poichè questa parola è sempre stata intesa in questo senso. D' altronde indica che la prende in tal senso parlando in fine della *notificazione legale* della sentenza, perchè siccome non si notifica a *viva voce* una sentenza, non può intender da ciò che una notificazione ha la forza di una *consegna di copia*; e niente perciò annunzia allorchè impiegasse al principio la parola notificare in un altro significato.

(10) Oss. 1. Una prima sentenza che decide sulle ricuse dei testimonj essendo diffinitiva, a tal riguardo bisogna appellarne nei termini sopraddetti.

2. La decadenza ha luogo anche allor quando l' intimato non l' ha domandata in appello.

3. Questi termini corrono dall' epoca di sopra indicata.

4. Il termine dell' appello incidente corre dall' istessa epoca.

II. *Decisione*. Le regole son le stesse che per quelle di prima istanza (11) salve le modificazioni seguenti.

1. Deve essere resa nel termine di un mese. La discussione delle parti è precedata da un rapporto fatto da un giudice. V. Il. Proc. PP. art. 388.

2. Se il giudizio è annullato per violazione, od omissione (non sanata) di formalità prescritta dalla legge sotto pena di nullità, come nel caso se il publico ministero non avesse assistito all' udienza (12) si deciderà sul merito dell' appello.

TITOLO TERZO.

Della procedura Criminale propriamente detta.

Noi abbiamo veduto, allorquando si è trattato di decidere di una contravvenzione o delitto, che il prevenuto od inculpato è tradotto immediatamente al tribunal correzionale, o di polizia. Non è lo

---

5. Se l' ultimo giorno è feriale, l' appello non può esser fatto al domani.

(11) Quindi 1. Si deve egualmente decidere sul fatto che non è che una contravvenzione.

2. Allorchè il giudizio è annullato perchè il fatto imputato è un misfatto si rilascia un mandato contro il prevenuto, e si rinvia al funzionario competente.

3. Allorchè lo è perchè questo fatto non è nè delitto, nè contravvenzione si libera il prevenuto, e li si possono accordare dei danni, ma non al querelante.

(12) Oss. 1. Dopo il rapporto si sentono le deposizioni poichè si ha la facoltà di produrre sia i testimonj di prima istanza sia nuovi testimonj, e ripetere la publica discussione. Art. 391 Il. Proc. PP.

2. Bisogna che quattro giudici abbiano assistito all' udienza in cui si fà il rapporto od anche interrogato gl' inculpati.

3. Il termine sopradetto di un mese è comminatorio.

stesso allorchè si tratta di un misfatto. L'importanza del soggetto, sia relativamente al prevenuto, sia relativamente alla società, ha fatto esiger due sperimenti od informi, la sottoposizione all' accusa, e lo giudizio dell' accusa. Noi ne tratteremo sommariamente in due capitoli.

CAPITOLO PRIMO.

Dell' accusa (1).

I. L' accusa è pronunziata se vi ha luogo sul rapporto del publico ministero senza sentire le parti o testimonj. Le parti hanno solamente la facoltà di porgere memorie pria di presentarsi il detto rapporto.

La corte dietro la lettura fatta avanti il publico ministero di quella parte del processo e memorie che crede convenevole, e dopo che si è il sudetto procuratore generale appartato, delibera in segreto su di ciò.

II. Se la Gran Corte non ha rilevato alcuna traccia di reato, o se l' azione fusse estinta, o se l' innocenza dell' imputato risultasse chiara, ordinerà la libertà del prevenuto, vietando ogni ulteriore provvedimento. Se poi conoscesse che il reato appartenesse ad altri giudici ne ordinerà l' invio.

In tutti i casi il prevenuto non puole esser più menato avanti la stessa corte per lo stesso fat-

---

(1) L' atto di accusa esporrà la natura del misfatto, e sue circostanze, e le indicazioni di tempo e di luogo in cui il misfatto è accaduto, la chiara designazione dell' imputato, l' articolo di legge che prevede il reato, e la dimanda di procedersi innanzi la Gran Corte competente, secondo le regole di rito.

to, à menochè non giungessero nuove pruove (2).

Se le deposizioni e processi non presentano alla Gran Corte indizj sufficienti di reità questa rinvierà di nuovo al publico ministero gli atti perchè ponga in opera i mezzi d' investigazione per meglio rischiarar la cosa, o nominerà un giudice istruttore cui darà quelle norme che crederà utili per la dilucidazione del vero od interrogherà essa stessa nuovamente l' imputato, per proseguir l' istruzione in residenza, o delegherà uno dei suoi giudici. Intanto stabilirà quanto conviene sulla libertà dell' imputato, sospendendo sempre il giudizio di sottoposizione all' accusa. (3)

Le decisioni sulla competenza fatte nel giudizio di accusa sono suscettibili di ricorso fra il termine dei cinque giorni fissato nell' articolo 175 delle ll. Proc. PP. V. l' art. 157 d. ll.

Se il nuovo processo compilato, dopo di essersi ordinata la libertà provvisoria dell' imputato non somministri tanto da poter sottoporre il reo medesimo all' accusa, la Gran Corte col numero

---

(2) Su di ciò si è dato luogo a difficoltà nell' ipotesi seguente. In Francia la camera di accusa avea rinviato un individuo alla camera correzionale come prevenuto di un delitto, il detto tribunale pensò che il fatto imputato era misfatto onde si dichiarò incompetente. In appello si riformò tal sentenza, perchè il prevenuto non essendo stato riconosciuto di competenza della Corte di Assise non poteva più esser ivi tradotto. La corte di cassazione, al contrario, sul motivo che il tribunal correzionale non poteva ritenersi il giudizio di un fatto riconosciuto per misfatto, cassò. V. arr. 12 juin 1817 n. 45. Del resto ciò è la conferma degli esposti principii.

(3) Se la Gran Corte ordinasse che pendente tal' istruzione l' imputato restasse in istato di arresto, questi potrà dopo un anno chieder la libertà provvisoria, e la Gran Corte deve accordargliela. V. art. 151 ll. Proc. PP.

dispari di votanti non maggiore di sei, e non minore di tre pronunzierà la di lui libertà assoluta.

CAPITOLO SECONDO.

Degli atti che precedano la publica discussione.

Articolo I.

Di alcuni atti precedenti all' esame.

I. Messo l' imputato in legittimo stato di accusa, allora tutti gli atti vengono depositati nella cancelleria. Da questo istante tutti gli atti diventano publici per coloro che prendono parte alla dilui difesa senza esser trasportati fuori dall' uffizio della cancelleria. Sarà nominato dal presidente il giudice relatore.

II. L' atto di accusa, e la decisione sulla stessa verranno notificati all' accusato, rilasciandolene copia legale sottoscritta dal cancelliere, e saranno avvertiti il difensore, e la parte civile di poter in cancelleria osservare l' atto di accusa, ed il processo.

La parte civile, dietro tale avviso può formare l' atto d' intervenzione nella causa, esibir le pruove pei danni ed interessi ricevuti dal misfatto. Tale atto sarà notificato all' accusato, e presentato quindi in cancelleria.

Da tal punto si deve assegnar il difensore all' accusato, qualora non ne fusse provveduto, sotto pena di nullità degli atti che sieguono. (4)

---

(4) Oss. 1. Il difensore dell' accusato deve essere scelto fra gli avvocati, e patrocinatori presso la Gran Corte Criminale, o col permesso del presidente l' accusato medesimo potrà prendere per difensore uno dei suoi parenti, ed ami-

III. Adempiti gli atti sopracennati il presidente od il giudice delegato aprirà con sua ordinanza tanto al ministero publico, alla parte civile, che all' accusato un termine di cinque giorni, in cui possono chiedersi gli esperimenti di fatto, o delle vestigia che il reato ha lasciate, nonchè allegarsi tutti i mezzi d' incompetenza, e di nullità degli atti antecedenti, con espresso avvertimento che le domande di nullità non proposte in questo termine non saranno più ammessibili. V. art. 175 d. ll.

IV. Fra il termine di cinque giorni da decorrere dal momento della notificazione alla parte, può prodursi il ricorso alla Suprema Corte di Giustizia dal ministero publico che dall' accusato 1. se il fatto non porti alla competenza che si è spiegata; 2. Se il ministero publico non sia stato inteso 3. Se la decisione non sia stata pronunziata da un numero dispari di votanti non maggiore di cinque, non minore di tre. V. art. 177 d. ll. nonchè per l' altre decisioni delle quali si è di sopra parlato. V. art. 177, 178 d. ll. Tal ricorso sospenderà il giudizio.

Contro qualunque decisione profferita dopo il sudetto termine non sarà suspensivo il ricorso per l' annullamento se sia fatto dopo la protesta permessa coll' art. 181 d. ll. altrimenti anche le nullità resteranno sanate (5).

---

ci. La nomina del difensore deve essere accettata in iscritto. In caso di rifiuto il Presidente esaminati i motivi, e credendoli sussistenti sceglierà altro difensore, altrimenti rigettandoli ne farà parola alla Gran Corte, e questa secondo le circostanze potrà in linea di misura disciplinare giusta gl' art. 172, 173, 174 ll. Proc. PP. vietarli l' esercizio delle funzioni da uno a sei mesi, o riprendernelo.

2. Per la difesa di più complici può esser destinato un solo difensore, quando l' interesse dell' uno non si opponga a quello dell' altro.

(5) Avverso le decisioni pronunziate sopra domande

V. Si farà la dimanda di sperimento di fatto, e questa venendo accolta, il presidente od il giudice delegato di accordo col publico ministero stabilirà la giornata, e quanto conviensi ai termini dell' art. 186 e seguenti del C. LL. Proc. PP. (6)

---

prodotte nel termine di cinque giorni, se queste riguardano eccezioni perentorie sarà aperto l' adito alla Corte Suprema: Ma per quelle decisioni pronunziate fra i sudetti cinque giorni non è ammessibile il ricorso, se non prodotto fra le 24 ore dal dì della notificazione, o dal dì della publicazione in presenza delle parti, e de' loro difensori. Il medesimo qualora operasse la sospensione deve esser fatto in cancelleria ed individuare le nullità che si allegano; quando non operasse la sospensione basta che fral sudetto termine si facesse o nella cancelleria, o nell' atto della notificazione la protesta di volerlo produrre. Art. 179 a 182. ll. Proc. PP.

Non sarà rinviato mai alla Corte Suprema di giustizia il processo originale, ma bensì le copie dell' atto di accusa, delle decisioni, e di quelle carte che si crederanno necessarie. Su di ciò la sudetta Corte pronunzierà in preferenza di ogni altro affare.

Avverso le decisioni di eccezioni perentorie risolute a favore dell' imputato non sarà aperto udito al ricorso del ministero publico, se non sopra il solo motivo di manifesta contravvenzione al testo delle leggi. Art. 184. d. ll.

Se nel termine di cinque giorni da decorrere dal momento della notificazione alla parte vengano proposte eccezioni di atti nulli, e queste sieno giudicate sussistenti, gli atti nulli saranno rifatti.

(6) Si disporrà dal Presidente o dal Giudice delegato d' accordo col Publico Ministero la notificazione alle parti. Il Giudice delegato si recherà assieme col Procuratore Generale (o chi questi destinerà conforme all' art. 191 d. ll.), e Cancelliere nel luogo; e dal sudetto giudice ricevuto il giuramento dei testimonj e de' periti si farà al testimone o perito quelle domande che crederà utili, e le parti, ad esclusione dell' accusato che personalmente non puole intervenirci, possan fare l' osservazioni opportune. Di tutto si

VI. Adempite le deliberazioni sui mezzi di nullità, e compiti gli espetimenti si presenteranno, fra un termine di ore 24 stabilito dal giudice delegato le liste dei testimonj a carico, ed in seguito l' inculpato presenta ancor le sue posizioni a discolpa appartenenti alla causa, nonchè la nota dei testimonj a discarico; l' ordinanza che apre questo termine, e la sua notificazione alle parti è prescritta a pena di nullità sanabile colla rinnovazione de' tempi, ed anche soggetta ad essere coverta dal silenzio. V. art. 195 ll. Proc. PP.

Tra due giorni dopo quello in cui è stata notificata la nota dei testimonj puole il publico ministero la parte civile, o l' accusato opporre l' eccezioni di ripulsa (7) contro i testimonj, indicandone contemporaneamente le pruove. Art. 201 d. ll. Proc. PP.

Tal termine è prescritto a pena di nullità ancor sanabile colla rinnovazione del termine medesimo, e sottoposta benanche ad esser coverta dal silenzio.

VII. Messa la causa in istato di essere diffinitivamente decisa, il presidente d' accordo col publico ministero fisserà la giornata per la *publica discussione.*

Questa deliberazione sarà notificata all' accusato, ed alla parte civile. Ed il Presidente od il giudice delegato spedirà le *cedole di assegnazione* ai testimonj, ai termini dell' art. 216 ll. sud.

---

farà il verbale, giusta l' art. 190 d. ll. Proc. PP., che sarà depositato in cancelleria. Le parti ne saranno cerziorate, e possono queste osservarlo come tutto il rimanente degli atti.

(7) V. gli art. 206, 207, e 208. ll. Proc. PP.

Sezione II.

Dell' esame (8).

I. L' esame è fatto dalla Gran Corte Criminale a porte aperte, ed innanzi a tutti i giudici che debbono pronunziar sull' accusa, e presente il publico ministero.

Qualora l' accusato non parli la lingua italiana gli sarà destinato dal Presidente un interpetre che almeno debba avere l' età di 18 anni compiti. O se fosse sordo-muto, o muto, e non sordo e sappia scrivere le domande e le risposte gli saranno fatte in iscritto e lette poi dal Cancelliere, qualora non sappia scrivere allora il presidente nominerà un interpetre a pena di nullità. V. ll. Proc. PP. art. 223. (9).

Detto esame non potendosi terminar in un giorno il tribunale lo proroghera. Ma i giudici che hanno assistito nel principio devono esser sempre presenti altrimenti l' esame dovrà rinnovarsi. V. art. 226 e seg. ll. Proc. PP. (10).

---

(8) V. il Cap. III del II titolo lib. II: Cod. ll. Proc. PP. cui si riferisce.

(9) L' interpetre sarà eletto fra le persone familiari del sordo-muto quando questi non sapesse scrivere.

(10) Oss. 1. Potrà quindi il presidente, qualora l' esame richiedesse lungo tempo farci assistere altro giudice oltre il numero ordinario dei giudici, per lo giudice ordinario che potrà essere impedito o non intervenire in qualche sessione futura. Tostochè costui l' ha effettivamente supplito, non può l' ordinario riprendere il suo luogo. V. art. 228 ll. Proc. PP.

2. Non possono variarsi i giudici, e la decisione sottopena di nullità sarà profferita da' coloro che avranno assistito a tutte le udienze dell' esame. V. Art. 229 d. ll.

Immediatamente dopo la riunione dell' udienza la Gran Corte procede nel modo seguente. (11)

II. L' accusato viene introdotto nell' interno dell' udienza col suo patrocinatore, testimonj, e querelanti; li si tolgono i ferri; li si domandano il nome, l' età, e la qualità; V. Il. Proc. PP. 233. (12)

1. L' atto d' accusa è letto dal publico ministero. V. Il. Proc. PP. art. 234 (13).

2. Il procuratore generale espone il soggetto, e presenta la lista dei testimonj, lista che si è dovuta notificare all' accusato, o al publico ministero (14). In mancanza di che si può opporre alla loro udienza donde risulta, che non vi è irregolarità se non si è reclamato contro tale udienza.

---

(11) Nondimeno non vi è nullità se s' interrompe in alcune ore per altro affare.

(12) Oss. 1. E da questa formalità che si conta l' apertura dei dibattimenti; ed in conseguenza si fà tosto evaquare l' udienza allorchè si è ordinato che avessero luogo a porte chiuse giusta l' art. 219 Il. sud.

2. Non deve l' accusato prestar giuramento sul suo detto.

(13) Oss. 1. Si deve ancora dar lettura della sentenza sull' accusa. Ma l' omissione di tale lettura non produce nullità. V. Carnot. d. art.

2. Anche si può leggere l' interrogatorio.

(14) Oss. 1. Cioè prima l' apertura della seduta destinata ai dibattimenti. M. Carnot. pare di un avviso contrario. Ma l' esattezza e la saviezza dell' interpetrazione della Corte Suprema sono a nostro avviso dimostrate nella requis. arret. rej. 1. Novembre 1812 rep. XIII, 443.

2. M. Carnot. n. 13 e M. le Gravesend. pensano ancora che si potrebbero in seguito notificare liste suppletive di testimonj, come ciò si pratticava prima sotto il cod. Brum.

Ci pare che tal misura non dovrebbe essere permessa se non col consenso di tutte le parti, altrimenti ne nascerebbero gravi inconvenienti sviluppati nella istessa requis.

3. L' esame principiato una volta non può es-

3. La produzione dei testimonj a discarico è una pura facoltà che la legge accorda all'accusato; basta dunque che la corte decida in una maniera qualunque sulla dimanda che fa di usarne, ed in conseguenza il rifiuto che fà di sentire questi testimonj non può formare un mezzo di nullità.

Ammettendo che le circostanze particolari delle cause sulle quali hanno deciso tali sentenze giustificano la loro decisione, la regola generale che n'è il motivo principale, e le dicui conseguenze possono essere sì gravi per l'accusato, è suscettibile delle objezioni le più serie, ne indicheremo alcune.

È vero senza dubbio che la legge non pronunzia nullità pel rifiuto di sentire testimonj a discarico; e ciò è naturale poichè enunciandosi in quanto alla loro udienza, in termini imperativi, essa non suppone anche la possibilità di un rifiuto, ma il rifiuto non ne deve meno produrre la nullità della procedura se è una violazione di una forma sustanziale. Or che l'udienza dei testimonj a discarico sia una formola sostanziale, pare che non abbia bisogno di demostrazione dettagliata; basta osservare che la difesa dell'accusato puole riposare unicamente sulla loro deposizione, in guisa che in tale ipotesi rifiutare di sentirli, e lo stesso che interdire all'accusato la difesa

Dove si vede d'altronde che la produzione dei testimonj a discarico non sia che una facoltà accordata all'accusato? Niuna espressione della legge lo fà pensare, e lungi da ciò, poichè come si è veduto essa è concepita in termini imperativi, e se anche fosse in termini permissivi, non se ne potrebbe inferire alcuna cosa, perchè i termini permissivi, secondo la natura del dritto al quale si riferiscono, o secondo la circollocuzione della frase da cui dipendono, equivalgono spesso a termini imperativi. Per es. il dritto di proporre la difesa è stabilito in termini permissivi, ed intanto si ardirebbe dire che la difesa è una semplice facoltà accordata dalla legge positiva?... Ma risulterebbe da ciò che il rifiuto di sentire la difesa non formerebbe un mezzo di nullità, e per quanto estranea sembrasse tal conseguenza nascerebbe a *forziori* dalla dottrina che discutiamo, poichè se si riguarda la lettera della legge, la difesa è semplicemente permessa, mentrecchè l'udienza dei testimonj a discarico è ordinata.

sere interrotto e sospeso oltre del tempo necessario al riposo (15).

4. Per le due circostanze che indicheremo 1. allorchè avanti la prima deposizione si rileva che un testimone sia assente (16) 2. allorchè dopo i dibattimenti sembrasse che la deposizione di un testimone sia falsa, e che perciò vien messo in arresto. V. d. ll. 265. 266. (17)

Nell' una, e nell' altra circostanza si rinvia l' affare alla sessione seguente. (18)

III. Non si possono, almeno allorquando una delle parti si ci oppone, sentir come testimonj gli ascendenti, e discendenti, fratelli, e sorelle, cugini, e cugine, il marito, o la moglie dell' accusato, o di uno de' coaccusati presenti, e sottoposti alla medesima accusa; neppure i denunciatori allorquando la legge ricompensa la loro denuncia. I difensori delle parti. V. l' art. 202 ll. Proc. PP. in vigore. E gli accusati possono d' altronde dietro una deposizione dire contro il testimone e

---

Terminiamo osservando che nella nostra opinione tutte le formole che tendono ad assicurare o facilitare la difesa di un accusato devono giusta lo spirito generale della legge esser considerate come sustanziali.

(15) Se dalla prima dell' ultima udienza, cominciando a numerare dal primo giorno in cui si è aperta la discussione sieno passati sei mesi, la discussione debba a pena di nullità ricominciarsi.

(16) Il rinvio dell' affare può essere rifiutato se trattasi dell' assenza di un testimone a discarico.

O di un testimone la dicui deposizione non è giudicata necessaria.

(17) Oss. 1. A meno che l' altre deposizioni non sieno sufficienti.

2. La regola del testo ha luogo anche al correzionale.

(18) Si può anche ordinare il rinvio se alcuno avvenimento impreveduto, per es. una malattia di un testimone

la sua testimonianza tuttociò che credono utile alla loro difesa. V. ll. Proc. PP. art. 250. (19)

I testimonj dopo di essersi situati in una stanza separata rientrono e depongono successivamente a menochè non si domandi che sieno intesi insieme V. d. ll. art. 244, e 245.

Essi prestano pria di ogni cosa il giuramento (a menochè non si domanda che sieno intesi insieme) di dire la verità e nulla altro che la verità (20). Li si domanda se conoscono l' accusato prima del fatto che forma il soggetto dell' accusa, se sieno parenti, allievi od attaccati al servizio delle parti.

---

essenziale sopraggiunta pria di deporre mette ostacolo alla scoverta della verità.

(19) Oss. 1. La corte deve essere avvertita delle qualità di denunciante. Ma ciò non è prescritto a pena di nullità.

2. I prossimi parenti dei coaccusati liberati precedentemente possono deporre.

3. Idem i comprevenuti liberati dalla accusa.

4. Allorchè anche una parte non si oppone all' udienza delle persone interdette, indicate di sopra, la corte puole non sentirle. Ma il presidente puole farle sentire, in forma di dichiarazione, e senza giuramento in virtù del suo potere discrezionario; e ciò quando anche la Corte sulla opposizione di una parte ha rifiutato di sentirlo.

M. Carnot non approva questa giurisprudenza. Noi siamo del suo parere, ci parrebbe impossibile che la legge abbia voluto autorizare a sentire sotto qualunque siasi formola, un figlio contro suo padre, un padre contro suo figlio; nondimeno a questo può condurre la dottrina precedente, e di già si è tollerata l' udienza dei cugini, e cugine.

5. Del resto non sono proibite che le persone indicate dalla legge, quindi è permesso di sentire un' offiziale di polizia che è concorso alla istruzione, un redattore di processo verbale, uno Zio, un Nipote.

(20) Oss. 1. Una semplice promessa non basta. Dai minori di 14 anni non sarà prestato giuramento.

La deposizione si fà a viva voce e non si leggono egualmente che le dichiarazioni scritte dell' assente (21). Il testimonio non può essere interrotto, ma il publico ministero, i giudici, i difensori, la parte civile, e l' accusato per mezzo del presidente potranno dopo la testimonianza interrogarlo su di tutto ciò che può esser utile alla rispettiva difesa. V. art. 250 ll. Proc, PP. (22)

Riguardo alla loro propria dichiarazione si tiene conto delle differenze che hanno colla deposizione vocale. L' accusato puole parimente dimandarne la lettura per fare rimarcar le discordanze; ma ciò non può farsi che in seguito della deposizione vocale, altrimenti vi sarebbe violazione di una regola sostanziale, perchè la dichiarazione potrebbe avere influenza sopra la deposizione del testimone. V. arr. cas. 19 août 1819 n. 90.

---

2. Questa formola è di rigore, e non puole esserne omessa alcuna parte, nè è permessa la surroga di altra espressione.

3. La prestazione del giuramento non si presume, bisogna che costi dal processo verbale V. rep. XIII 447. mot temoin n. 9.

4. Nemmeno l'enunciazione di essersi prestato il giuramento *da tutti i testimoni* è sufficiente.

5. Le sudette regole si applicano ai testimonj a discarico ancora. A meno che non si fossero quelli intesi in forma di dichiarazione.

(21) Questa regola riceve eccezione a riguardo delle persone designate dalla legge nei casi indicati negli art. 242 246, 258, 550 e seg. ll. Proc. PP. Tale anche sarebbe di un militare in attuale servizio impossibilitato a lasciarlo.

(22) Oss. 1. A più forte ragione possono domandarsi, all' accusato, dei schiarimenti.

2. Il publico ministero ed i giudici possono, durante l'esame, marcare osservazioni sopra il dibattimento, ma senza interrompere la discussione.

3. Altre questioni. V. arr. rej. 11. avr. 1817 à R. 1818 n. 1.

Nel corso od in seguito della deposizione il Presidente 1. puole far mettere sotto gli occhi dell' accusato, del difensore, dell' offeso, e dei testimonj, se ciò ha luogo, i pezzi che possono servire alla convinzione, e li si domanda se li riconosce 2. Puole separatamente esaminar gli accusati ed in conseguenza farne appartare momentaneamente uno o più fra di essi, ma al ritorno deve informarlo di ciò che è passato in dilui assenza, a pena di nullità. V. art. 254 ll. Proc. PP.

V. Il cancelliere forma un processo verbale della pubblica discussione, e prende registro di ogni atto come si conchiude, e ne dà pubblica lettura.

Questo processo verbale sarà segnato in ogni pagina, e sottoscritto da tutti i giudici, dal ministero pubblico, e dal cancelliere. V. art. 676. d. LL.

Terminate le deposizioni dei testimonj, il querelante ed il ministero pubblico espongono i mezzi dell' accusa; l' accusato ed il suo difensore rispondono. Ma l' accusato, od il suo difensore ha la parola in ultimo luogo sotto pena di nullità. V. art. 269 ll. sud.

VI. Il presidente dichiara sospesa l' udienza ed invita i giudici a deliberare. La deliberazione sotto pena di nullità deve farsi immediatamente dopo l' ultimo atto della pubblica discussione.

La prima questione è diretta a sapere se l' accusato ha commesso il tal reato colle circostanze indicate nell' atto di accusa. Per l' altre, che non sono che occasionali, si domanda se l' ha commesso con tale circostanza risultante dal dibattimento, se il fatto che propone per iscusa è costante (23)

(23) Non è necessario che la prima questione sia concepita precisamente negli stessi termini dell' atto,

se l' accusato minore di 14 anni ha agito con discernimento.

Ecco gli oggetti delle questioni tali quali sono indicati dalla legge, ma non vi sono indicati che come esempj, ed in forma dimostrativa e non in maniera esclusiva, in guisacchè si possono stabilire delle questioni meno generali, suddividendole per maggior chiarezza (24); che in generale se ne debbono stabilire su i fatti accessorj risultanti dai dibattimenti che si connettono col fatto principale di accusa, e che ne sono propriamente circostanze, sia aggravanti sia dimminuenti, e perciò tendono a modificarne il carattere intero nonchè la decisione della Corte. (25)

Ma 1. non se ne possono stabilire che su di fatti legalmente imputati, cioè tracciati nella dispositiva della decisione di accusa.

2. Se è permesso come si è detto di stabilir-

---

(24) Oss. 1. Ma non vi è obligazione di dividerle. Basta che il fatto vi sia esposto con tutte le sue circostanze.

2. D'altronde la posizione delle questioni è regolare e legale, sia che presenti il fatto tale quale risulta dall' atto di accusa, sia che presenti quello dell' atto, tale quale è stato modificato dal dibattimento.

(25) Oss. Se ne vedono esempj nelle decisioni del 17 Aout 1820 n. 104. (rivelazione di falsa moneta;) e fevr. 1821. N. 18 e 36. (attentato di violenza, e leggittima difesa).

2. In quanto al nuovo reato scoverto durante il dibattimento M. le Graverend n. 192 a 194 propone giudiziosissime regole. 1. Se questo reato si connette col reato indicato nell' accusa, e non è, a ragione di questa connessione, suscettibile di dar luogo ad una procedura particolare, bisogna considerarlo come una circostanza aggravante, ed in conseguenza stabilire a tal riguardo una questione 2. In caso contrario, cioè, se un reato distinto non connesso, e perciò soggetto a separati provedimenti non se ne dovrà sta-

ne su di fatti che si connettono a quegli (26), ciò è assolutamente proibito a riguardo dei fatti non connessi, allorchè anche se l'accusato ci consentisse.

CAPITOLO TERZO.

Della decisione.

I. Riuniti i giudici in camera di consiglio per deliberare; il Presidente riassumerà l'affare se lo crede convenevole, e stabilirà le questioni di fatto, risultanti dall'atto di accusa, giusta gli articoli 244, 275, 276 ll. Proc. PP. E la corte le scioglierà colle formole seguenti. *Costa che l'accusato non abbia commesso* ec. ec. *Non costa che abbia commesso* ec. ec. *Costa che abbia commesso* ec. ec.

Sopra ciascuna questione il primo a dare il voto è il commissario, indi l'ultimo giudice, e così in seguito. Il Presidente sarà sempre l'ultimo a pronunziare il suo voto, benchè sia stato commessario.

Il Cancelliere assisterà alla deliberazione, e terrà il registro dei voti.

Il pubblico ministero à pena di nullità non puole esservi presente. Art. 272 ll. Proc. PP.

II. Se l'accusato è dichiarato non colpevole si ordina che sia messo in libertà; ed allora non può più essere ripreso, nè accusato per lo stesso fatto (27).

---

bilire questione; del resto queste regole erano state enunciate in sostanza in una decisione del 12 febrajo 1813; ed esse sono applicate nelle decisioni citate di sopra.

(26) Tale che la complicità, allorchè l'individuo accusato come autore di un reato è dichiarato non colpevole.

(27) Oss. 1. Ciò avviene in questo solo caso, se l'ac-

Locchè è una conseguenza della massima non *bis in idem*, precedentemente riferita (28). La Corte decide in seguito sui danni rispettivamente reclamati; o rinvia tale questione ad un' altr' udienza in cui pronunzia sul rapporto di un giudice.

III. Se il reato risultasse delitto, o contravvenzione vi deciderà la Gran Corte, ma se non fu compreso nell' atto di accusa, e meriti maggiore istruzione, la Corte rinvierà l' imputato al giudice competente con quel modo di custodia che corrisponde al reato. (29) Se poi risultasse misfatto di

---

cusato è dichiarato colpevole benchè à ragione che il fatto non sia preveduto da una legge penale egli deve esser assoluto e non può esserlo che dalle corte istessa, e con decisione deliberata E' non è lo stesso allorchè è dichiarato colpevole del fatto senza le circostanze, perchè bisogna che la Corte esamini se il fatto sviluppato sia un reato.

2. La stessa decisione non può essere pronunziata su di una dichiarazione contraddittoria, donde egualmente risultassero la colpabilità, e la non colpabilità dell' accusato.

(28) Oss. 1. Aggiungiamo che non è applicabile, se non relativamente al fatto sul quale cade l' accusa, e non relativamente ad un altro fatto, od a caratteri di criminalità sui quali non ha avuto luogo nè accusa, nè dichiarazione.

2. Donde risulta che l' accusato può essere rimesso in giudizio pei reati annessi, sui quali non è stata stabilita questione.

3. Il denunciante non calunniatore, cioè che aveva giusti motivi di credere colpevole l' accusato che inseguito è stato liberato, è soggetto ai danni? nò.

4. Ma il calunniatore vi è soggetto anche allora quando è querelante, e non semplicemente denunciante.

5. Colui che ha prodotto contro un particolare un' accusa capitale giudicata calunniosa è indegno di succederli V. C. Civ. 727.

(29) Oss. 1. Quindi in mancanza di riserve l' accusato non può esser detenuto per questo reato; ma nulla impedisce che non sia perseguitato mediante una nuova procedura, ed anche sulla denuncia della Corte al magistrato competente.

rito speciale continuerà a decidere applicando la pena che vi ha luogo.

IV. È nella facoltà della Gran Corte disporre sulla custodia, o libertà dell' accusato quando la Corte abbia deciso *che non costa* ec.

Ma deve in caso che si ordinasse più ampia istruzione indicare nella decisione le pruove che debbano supplirsi.

V. Se nel corso delle discussioni risulti un misfatto nuovo; si aprirà nuovo giudizio incominciando dall' interrogatorio.

VI. Convinta la Gran Corte della reità dell' accusato vi decide risolvendo le questioni secondo il suo criterio morale. Ed in seguito applica la pena; ma se il fatto di cui l' accusato è convinto non sia vietato da una legge penale la corte pronunzia la sua assoluzione ed allora l' accusato liberato non può più essere rimesso in giudizio per lo stesso fatto.

Se il fatto è proibito, essa applica la pena anche allorquando non è di sua competenza. In questo caso, e nel precedente, decide sui danni reclamati, e sulle restituzioni di effetti rubati e condanna alle spese la parte che soccombe (30).

---

2. Dippiù non si può stabilire una questione su questo reato, allorchè non gli è connesso come si è veduto.

3. Basta che i dibattimenti non abbiano avuto per oggetto che fatti indicati dall' atto di accusa, fatti che durante la discussione han potuto essere riconosciuti come semplice contravvenzione, mentrecchè da tale atto erano stati presentati come misfatti.

(30) Oss. 1. Il giudizio della questione dei danni è riservato alla Corte in guisa che può rifiutarne all' accusato assoluto, ed anche aggiudicarne contro di lui.

2. L' accusato, che potendo agire pei danni contro i suoi denuncianti non ne dimanda l' indennizzazione pria di terminare la sessione, potrà procedere al Tribunal Civile.

VII. Fatta la decisione la Gran Corte ritornerà alla pubblica udienza, ed il cancelliere pubblicherà la decisione medesima.

La decisione deve essere intimata al pubblico ministero, all' accusato, ed alla parte civile. (31)

APPENDICE AL TITOLO TERZO

DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI.

Indipendentemente dalle formole di sopra esposte molti altri affari n' esiggono delle particolari, quindi noi dobbiamo farne parola.

§. I.

Della procedura di falso.

I. Fra le regole particolari stabilite per la procedura di falso principale o di falso incidente

---

3. Basta una semplice richiesta all' udienza.

4. Si possono anche dimandare i danni, ed ottenerne contro un testimone denunciante presente all' udienza, benchè non vi sia stata citazione, se siasi difeso su questo punto.

(31) Oss. 1. La mancanza di sottoscrizione sulla minuta della sentenza non l' annulla, non essendo tale sottoscrizione prescritta che pei giudizj diffinitivi.

Il cancelliere deve redigere processo verbale, ed inviare all' uffiziale dello stato civile la lista del nome, professione, domicilio ec. ec. del giustiziato affinchè redigga il suo atto di morte V. Il. Proc. PP. art. 378. Non si fa menzione in quest' atto del suo genere di morte, ed il suo cadavere è restituito alla sua famiglia se lo reclama.

2. Le decisioni di condanne a pene criminali sono stampate per estratto ed affisse.

criminale (1) si è in generale proposto per iscopo di assicurarsi del documento attaccato di falso, di verificarne lo stato, di farne l' esame per via di confronto. Esse sono pressochè simili a quelle di falso incidente civile che noi abbiamo già esposte (2) quindi il sugetto è rimesso in cancelleria, descritto, cifrato, e verificato; deve farsene processo verbale V. art. 430 d. ll. Proc. PP.

L' azione criminale relativa al falso ha l' effetto di produrre la sospensione del processo civile pendente il corso della quale essa è intentata, allorquando essa ha per oggetto un atto la dicui verità, o falsità deve influire sopra la decisione della questione civile a qualche tribunale cui tal questione sia sottoposta, ed allorquando l' accusa riguardo il falso sia già presentata, d' allora l' esecuzione dell' atto è egualmente sospesa.

---

(1) Oss. 1. Quanto alle loro definizioni V. rep. t. 5. p. 109.

2. *Falsa testimonianza.* Si è parlato dei caratteri di questo reato, del rinvio del processo che può far succedere una sessione ad un' altra.

Aggiungiamo, che detto giudizio in generale deve essere istruito pria di riprendersi la procedura principale V. arr. cass. 20 mai 1813 n. 107.

3. *Falso incidente alla polizia semplice od alla correzionale.* Vedi per la sospenzione, per l' esame dei mezzi per lo cambiamento di *falso incidente in falso principale* (allorchè il presunto autore è vivo) ec. ec. arr. cas. 28 fev. et 26 mars. 1818. N. 18, 35.

(2) Oss. 1. Noi dobbiamo in materia civile fare una intimazione a colui che vuole servirsi del pezzo sospetto, di dichiarare se intenda servirsene. Ma in criminale questa intimazione non è esatta dal ministero pubblico, parte principale.

2. Colui che dopo di aver prodotto in materia civile un pezzo (anche privato) falsificato, cui ha rinunciato di servirsene, e l' ha ritirato in seguito della intima precedente

§. II.

Della procedura di contumacia.

Si chiama *contumacia*, l'azione di fare mancanza di comparsa in una procedura criminale.

Si pubblica un'ordine imponente al contumace di presentarsi fra quindeci giorni, elasso questo tempo si procederà alla sua decisione che si pronunzia senza esame di testimonj, senza difesa per lo contumace, ma sopra gli atti scritti nell'istruzione (3) ed in seguito devesi esaminare se l'ordinanza, e la pubblicazione sieno state regolari. La decisione stabilisce sulle pene e sugl'interessi civili, e non puole essere attaccata di ricorso che dal publico ministero, o dalla parte civile. I beni del contumace sono sequestrati (4), salvo di accordare dei soccorsi alla sua famiglia se ne abbia bisogno. In fine al-

---

non è meno passibile di essere perseguitato come autore di falso, perchè l'azione del pubblico ministero non sarebbe stata paralizata per fatto che il pezzo sia nelle mani di colui che l'ha distrutto, tutto ciò che risulta da questo fatto è che la pruova del reato sarà meno facile. V. requ. et arr. cass. 28 oct. 1813. N. 281.

3. Se il giudice dichiarasse che la falsità non sia costante vi è obligazione di far verificare il pezzo per servirsene come titolo? V. le autorità cit. al cors. proced. p. 181. not. 50.

(3) Trovandosi assente e nella impossibilità di prensentarsi, i suoi congionti od amici possono proporre od allegare le sue scuse.

(4) Questi beni sono amministrati dall'amministratore dei beni dello stato, sino la condanna, a profitto dello stato. I prodotti maturati dopo sono depositati per essere restituiti, sia al contumace se si presenta frà il tempo designato od a suoi eredi qualora morisse, durante il tale tempo utile.

lora quando si presenta (5) ed è assoluto, esso supporta il dispendio del giudizio di contumacia.

§. III.

Della procedura per gli reati dei giudici.

Pei reati commessi dai giudici di Circondario, o dagli agenti del pubblico ministero, o cancellieri presso qualunque Gran Corte o Tribunale, oltre quello presso la Suprema Corte di Giustizia, si appartiene il giudizio alla Gran Corte Criminale. Pei reati commessi dai Giudici istruttori, dai presidenti, vice Presidenti, giudici di qualunque Gran Corte o Tribunale, dagli agenti del pubblico ministero presso i medesimi, e Cancelliere della suprema

---

(5) Puole quello allorchè si presenta o dichiara di acquietarsi al giudizio essere ammesso a subir la pena? *No*. Bisogna che sia giudicato di nuovo, à meno che la pena non sia estinta per la prescrizione. V. Arret. cass. 29 juill. 1813 n. 164.

L'autore della giurisprudenza del codice civile trova questa decisione troppo rigorosa. Esso osserva, fra l'altro, che i giudizii di contumacia devono essere presuntivamente resi piuttosto a carico che a discarico d'l'imputato, perchè questi come contumace non essendo stato difeso non si saprebbe non più presumere che una seguente istruzione dovesse fargli infliggere una pena più conforme all'interesse dell'ordine pubblico.

Si potrebbe aggiungere che una decisione contumaciale è una veridica decisione che ha tutti gli effetti di una decisione *contraddittoria*, ed è, come questa suscettibile di acquiescenza; che non dovrebbe essere rilevato il suo acquietamento che per un atto del condannato, diretto contro la decisione. Che allorquando il condannato in contumacia dichiarasse acquietarsi (eseguendola) il contratto giudiziale, lungi di essere disfatto, è rattificato.

2. Del resto la presentazione del contumace non annulla che gli atti posteriori all'ordine di presentarsi. L'atto di accusa è mantenuto.

Corte di Giustizia procederà la camera criminale della Suprema Corte di Giustizia. V. ll. Proc PP. art. 520, e seguenti (6).

§. IV.

Di alcun' altre procedure.

Il Codice delle Leggi di procedura pei giudizj penali determina ancora qualche formalità particolare per le circostanze e materie seguenti.

I. Istruzione e decisione dei reati contrarj al rispetto dovuto alle autorità costituite, per es. le liti e gli oltraggi commessi durante l'udienza (7). V. art. 543 ll. Proc. PP. e seguenti.

II. Maniere di ricevere le deposizioni dei Principj, e Grandi funzionari di Stato. V. art. 549 ll. Proc. PP.

III. Riconoscenza dell'identità di un individuo condannato che sia fuggito, e che è stato dinuovo arrestato. V. art. 476 ll. Proc. PP. e seg.

IV. Maniere di procedere nel caso di distruzione o d'involamento di processi, o di decisioni

---

(6) Riguardo 1. ai loro fatti contro la disciplina V. il corso di Proc. pag. 20, ed il reper. iij 708. 2. Ai casi quando il prevenuto può esser sottoposto ad un giudizio di *presa a parte*. V. d. corso p. 467 n. 7.

La Corte puole delegare un giudice istruttore per l'istruzione.

(7) Oss. 1. Se quegli non ha agito che di contravvenzione, o di delitti semplici, i giudici possono nella stessa udienza punire con cognizione di causa le contravvenzioni senz'appello, ed i delitti salvo l'appello, nei casi ove sono repressi mediante i giudici di prima istanza. Ma allorquando quei non sono stati giudicati così, essi non restano perciò impuniti, essi devono essere giudicati colle forme ordinarie.

di un' affare, o che si supplisse colle spedizioni autentiche, o per le minute, o che dovesse ricominciarsi l'istruzione. V. art. 556 ll. Proc. PP.

TITOLO QUARTO.

Dei mezzi di ricorso contro l' istruzione e le decisioni.

I mezzi di ricorso tendono sia a fare rivedere l' istruzione ad altri giudici (tali sono le dimande in regolamenti e rinvio) sia per fare annullare l' istruzione e le decisioni (tali sono le dimande di nullità, di annullamento e revisione). Noi faremo parola dell' una, e dell' altra.

Articolo I.

Dei regolamenti dei giudici.

I casi in cui si possa dimandare un regolamento di giudici in materia penale, ed i tribunali che devono conoscerne, son determinati e designati in generale giusta i medesimi principii che in materia civile. V. art. 496, e 183 ll. Proc. PP.

In caso di conflitto, tanto *positivo* che *negativo* bisogna promuovere la decisione della Corte superiore, giusta gli art. 485 e seguenti delle ll. Proc. PP.

II. L' istruzione, e la decisione sarà pubblicata sommariamente sopra semplici memorie.

III. Allorchè la dimanda è portata alla Suprema Corte di Giustizia (o presso altri tribunali) si osservano ancora le regole seguenti,

Si presenta una supplica coi documenti in appoggio, e la Corte può giudicare, od ordinare la

comunicazione alla parte. In entrambi i casi vi è sospensione di decisione, e di procedura, eccetto che per atti conservatorj, e d' istruzione.

La Corte pronunzierà sul conflitto, e nell'istesso tempo sù tutti gli atti fatti dal giudice escluso. V. art. 494 li. Proc. PP.

Articolo II.

Del rinvio.

Il rinvio di un affare penale da un' autorità all' altra puole aver luogo 1. Per allegamento a sospetto 2. Per incompetenza 3. Per motivi di sicurezza pubblica.

Ogni giudizio di ricusa può esser promosso, e proseguito dal pubblico ministero, dalla parte civile e dall' imputato presente in giudizio.

Se viene allegato a sospetto un uffiziale di polizia giudiziaria qualunque, la Gran Corte criminale vi deciderà tanto prima che dopo che sieno compiute le istruzioni.

Deciderà la stessa Gran Corte se venisse allegato a sospetto uno dei componenti se stessa.

Qualora sia dato a sospetto un' intiera gran Corte criminale, o buona parte di essa in modo che la restante non abbia il numero competente per decidere, la Corte Suprema ne discuterà la ricusa, e sulla requisitoria del Procuratore generale ordinerà il rinvio ad altra Gran Corte Criminale, nel caso che si trovasse sussistente detta ricusa. Ma è d' uopo che il sospetto sia molto legittimo (1).

---

(1) Oss. 1. *Vi è sospetto legittimo*, allorchè tutti i membri di un tribunale sono ricusabili, o che dietro diver-

II. L' incompetenza per ragion di persona dovendosi proporre o dall' imputato presente, o dal pubblico ministero; e quella per ragion di materia dovendosi, a pena di nullità, allegare dal giudice stesso che non ha il potere di decidere sul reato, questi ne fà il rinvio al giudice competente. (2) V. gl' art. 157, 485 486, 537. e seg. ll. Proc. PP.

III. La rimessione per motivi di sicurezza pubblica, non può essere in alcun caso promossa che da soli uffiziali pubblici senza alcuna ingerenza delle parti, eccetto che di presentare qualche memoria che servirà di solo schiarimento, e sarà inserita nel processo. V. art. 512 e seg. d. ll.

Articolo III.

Delle nullità.

Bisogna distinguere se le nullità sono state commesse in materia criminale, o correzionale, o di polizia.

---

se circostanze, si presumesse che il tribunale non giudicherebbe con imparzialità. La valutazione di tali circostanze considerate soprattutto nel loro insieme è abandonata alla coscienza della Gran Corte Criminale, o Suprema Corte di giustizia (come di competenza).

2. Non saranno intese le parti in udienza, solo queste potranno presentare memorie scritte;

3. I motivi legali di ricusa nonchè il modo della procedura sono preveduti dalle leggi di procedura nei giudizj civili.

4. *Insufficienza di numero.* Se quella proviene da ciò che molti dei giudici fossero colpiti da ricusa, la Suprema Corte ne deciderà; ma se proviene da malattia, morte, dimissione ec. ec. allora si supplirà come per legge dai giudici de tribunali inferiori, od altrimenti si attenderanno le disposizioni del Governo.

(2) Oss. 1. Non è necessario di formare direttamente una dimanda di rinvio, basta che il tribunale intiero sia stato

I. *Materia criminale.* In caso di condanna l'accusato, ed il ministero pubblico (3) possono reclamare l'annullamento delle decisioni se siasi omessa, o violata una forma prescritta sotto pena di nullità, (4) quanto per l'incompetenza; od allorchè si è omesso, o rifiutato di decidere su di una delle dimande relative all'osservanza di alcuna formalità, benchè non prescritta sotto pena di nullità (5), od allorchè si è pronunziata una pena differente da quella della legge.

---

ricusato, o che tutti i suoi componenti abbian dichiarato di astenersene.

2. Nemmeno la comparsa volontaria della parte interessata avanti il tribunale che procede, la rende inammisibile nella dimanda di rinvio che essa vi pianta su di fatti anteriori alla sua comparsa.

3. Il tribunale cui fu rinviato l'affare, non può, sotto qualunque pretesto, rinviare in seguito lo stesso affare ad altro tribunale.

(3) V. gli art. 155, 177, 178, 305, 318, 431 II. Proc. PP.

Oss. 1. Secondo M. Carnot, l'annullamento ottenuto in tal caso per lo pubblico ministero giova ad un condannato che non avesse ricorso, ed a quello cui non fosse stato notificato il ricorso.

2. La parte civile puole ancora ricorrere nello stesso caso, ma non puole giammai essere che nel suo interesse, e per i suoi danni.

(4) M. Bourgugnon indica queste formalità art. 408 n. 1. L'annullamento non deve essere pronunziato che allorquando *vi è violazione forma le dilegge* di modo che se i termini della legge non sono chiari non vi è violazione manifesta, e per conseguenza neppure motivo di annullamento.

(5) Oss. 1. Es. Se il processo verbale non enuncia la decisione è presumibile di non essere stata emanata.

2. Basta, tuttavia, che quella sia menzionata per mezzo del processo verbale. Basta pure che la Corte abbia deciso su tal dimanda quando la medesima l'avesse rigettata.

Non esiste nullità nelle violazioni delle forme, se la leg-

In caso di assoluzione fondata sulla inesistenza di una legge penale quanto al fatto imputato, il ministero pubblico puole domandare l'annullamento se questa legge esistesse (6). In caso di acquietamento esso non lo puole che per lo interesse della legge. Nell' uno, e nell' altro caso la parte civile non lo puole che per un *ultra petita* nei danni ai quali sia stata condannata.

II. *Materie correzionali, e di polizia.* Tutte le parti possono indifferentemente domandare in tutti i casi precedenti (7), l' annullamento delle decisioni rese in ultima istanza (8).

Articolo IV.

Della Suprema Corte di Giustizia.

Si sono indicati nell'articolo terzo i mezzi sopra i quali si può fondare il ricorso per l' annullamento: resta a parlare dei suoi termini, delle forme, e delle regole relative al giudizio che ne stabilisce.

---

ge non abbia queste espressamente elevate a nullità V. l' art. 330 delle ll. Proc. PP.

3. Inoltre l' omissione di stabilire su di una dimanda relativa ad un dritto non accordato dalla legge per es. la citazione di qualche testimonio in virtù del potere discretionario non opera la nullità. V. arr. cas 31 jan. 1817. B. C. N. 8.

(6) Ciò non è che in questo caso solamente, in guisa che il suo ricorso non può essere fondato sui vizii della istruzione anteriori alla decisione di assoluzione.

(7) Nemmeno l' accusato puole solo far valere l' inosservanza delle forme prescritte per sua difesa.

(8) Oss. Le nullità commesse in prima istanza, e che in appello non sono state opposte non possono più servir per mezzo di annullamento.

I. *Termine.* In caso di condanna il termine del ricorso in giudizio è di 3 giorni franchi a datare dalla notifica della decisione al condannato. (9) In caso di assoluzione o di libertà il ministero pubblico non ha dritto di avanzarne ricorso.

La parte civile (10) può reclamare relativamente all' azione civile, come il ministero pubblico non può reclamare in caso di liberazione se non nell' interesse della legge (11).

Osservate sempre che le decisioni preparatorie e d' istruzione non sono attaccabili di ricorso se nonchè unitamente alle diffinitive V. art. 305 503, e 505 ll. Proc. PP.

II. *Formalità.* Il condannato non ha bisogno, che di fare in cancelleria lui stesso, o per mezzo del patrocinatore o procuratore speciale una dichia-

---

(9) Questo è il termine generale di provvedimento contro tutti i giudizii, e decisioni, salvo quelle di accusa contro delle quali hanno cinque giorni se il provvedimento è fondato sopra alcune nullità, come l' abbiam poco fa osservato. V. arr. cas. 20 juin 1820.

Oss. 1. Tale termine e di rigore, e puole essere anticipato. V. requ. et arr. 7 Nov. 1812 rep. XV 332 mot faux sect. 1. §. 33.

Non si puole ricevere ricorso per annullamento contro una decisione correzionale di prima istanza, male a proposito qualificata di ultima istanza: la stessa non è passibile che di appello.

(10) Oss. In caso di liberazione (se ciò può aver luogo in un processo contumaciale) l' intervallo di tempo è di tre giorni ancora.

2. È senza dubbio per inavvertenza che M. le Graverend dice, che il pubblico ministero ha tre giorni per attaccare il giudizio di assoluzione.

(11) Oss. 1. Non è che in caso di liberazione per ordinanza del presidente, che può ricorrersi per lo interesse della legge. E per conseguenza esso non può attaccare di questa maniera nè il giudizio di condanna, nè la decisione correzionale in ultima istanza.

razione (12), salvo ad appoggiarla in seguito di una dimanda contenente i mezzi. Arg. dall' art. 307 ll. Proc. PP.

Il ministero pubblico, e la parte civile debbono inoltre notificare il loro ricorso V. art. 312 ll. sud. (13)

Finalmente il suo ricorso non è ricevuto se non per quanto siasi costituito in prigione; se è stato condannato ad una pena che porta privazione di libertà V. art. 474 ll. Proc. PP. (14)

---

2. Tale facoltà non appartiene che al ministero pubblico.

3. Il dritto di annullare le decisioni del *giudice correzionale* o *Gran corte Criminale* per l' interesse della legge solo appartiene, pei giudizii dei *pagani*, alla *suprema corte di Giustizia.*

4. Allorchè il giudizio si annulla per l' interesse della legge la decisione non ha effetto in rapporto alla parte; ciò avviene allorchè il ricorso sia prodotto dal ministero pubblico, e gli atti non fossero stati rinviati fra il termine di un mese V. Art. 315 ll. Proc. PP.

Ne siegue che non si può rinviare in giudizio un prevenuto liberato in forza di una decisione che è stata annullata nell' interesse della legge.

5. Del resto il pubblico ministero si puole provvedere contro una decisione, benchè conforme alle sue conclusioni.

(12) Oss. 1. Ma non si devono assimigliare quelle che pregiudicano una questione di dritto donde dipende la decisione diffinitiva del processo. V. arr. cass. 15 oct. 1819.

2. Se il cancelliere rifiuta di ricevere, o l' usciere di notificare il ricorso si puole fare avanti un notajo. V. rep. XV. 93 arr. 3. janu. 1812.

Può esser fatto alla cancelleria di prima istanza se l' accusato è detenuto nelle prigioni di questo tribunale.

(13) Ma tal mancanza di notifica fa incorrere la decadenza.

(14) Oss. 1. Se ricorre per incompetenza basta di costituirsi in prigione nel luogo in cui risiede la Corte Suprema.

2. Allorchè essendo stato liberato, o messo fuori acc-

III. *Decisione*. Il modo con cui le cause si trattano nella Corte Suprema è determinato da leggi, o regolamenti particolari della corte medesima. V. art. 322 d. ll.

Se la corte sudetta annulla, essa rinvia l' affare ad altra corte, o tribunale e la decisione sarà motivata, e notificata al reo V. art. 334 ll. Proc. PP. (15)

In caso di secondo provvedimento si eseguono le stesse regole che in materia civile. V. l' art. 335, e 336 d. ll. di Proc. PP.

Allorchè la corte riconosce che non vi è reato, o che l' azione è estinta, o che vi è cosa passata in giudicato, ed allor quando non ci è parte civile ella annulla senza ordinare rinvio (16).

---

ra ed interviene ricorso, non è necessario di costituirsi in prigione.

3. Salva l' osservanza di queste regole il ricorso ha sempre per le decisioni diffinitive, di competenza e di accusa giusta l' art. 177 d. ll. effetto sospensivo. V. l' art. 306 d. ll.

(15) Oss. 1. può annullarsi per una parte, e confermarsi pel dippiù. Per es. allorchè la decisione condanna a due pene di cui l' una è male applicata si cassa per questa, e se n' ordina l' esecuzione per l' altra.

2. Quando le cose sono intere la Suprema Corte può ritornare sulla indicazione del tribunale cui avea rinviato.

3. Se la parte civile ha fatto annullare in quanto a suoi interessi civili, e senza reclamo del pubblico ministero, non resta più che un' azione civile à decidere, ed in conseguenza si rinvia l' affare ad un tribunale civile (differente da quello del giudice istruttore) e senza conciliazione.

4. Il rinvio fatto dalla Corte Suprema ad un tribunale (per es. quello di Polizia) dà a costui il potere di procedere a tutti gli atti d' istruzione necessarj, come di verificare un locale fuori del suo territorio.

(16) Ma se vi è una parte civile la Corte Suprema rinvia in questo stesso caso ad un Tribunale Civile.

Se rigetta si decade da ogni ulteriore ricorso. V. (17)

La parte civile che soccombe per la sua parte, è inoltre condannata alle spese verso il difendente liberato, od assoluto. (18)

Articolo V.

Della revisione (19).

Le dimande per revisione di una decisione sono ammesse in queste tre circostanze 1. condanne inconciliabili di due accusati, per lo stesso reato. V. art. 611 d. ll. (20) 2. Condanna per omicidio di un individuo di cui in seguito si riconosce l' esistenza 3. Condanna per falsa testimonianza contro

---

(17) Anche contro una decisione di accusa.

Molti autori per indicare che la corte *ha rigettato* un provvedimento fatto contro una decisione dicono che ha *confermata* la decisione. Questa espressione non è esatta. Confermare una decisione è rattificarne le disposizioni sul merito dell' affare, e quella sola può confermare che ha il potere di riformare. Or tal potere è riservato al giudice di appello rapporto alle sentenze di prima istanza. La corte suprema al contrario non può decidere sul merito dell' affare; allorchè annulla deve rinviare questo merito all' esame di un tribunale dello stesso genere che quello di cui annulla la decisione ed il termine *conservare* bisognarebbe impiegare in vece di *confermare*.

(18) Oss. 1. Anche quando soccombe per inammissibilità. V. arr. 29 avr. 1813.

2. In quanto ai casi, e modo del ricorso di uffizio si può vedere M. Carnot. art. 442.

(19) A riguardo dei motivi delle regole stabilite in questo articolo V. il discorso di M. Berlier au rep xij 99 *mot revision*.

(20) V. un es. contrario nell' arr. rej. 28 art. 1812 rep. sup. 12, 102.

uno dei testimonj che ha deposto contro l' accusato.

E le procedure esercitate contro questo testimone bastano, allorchè quando vi è un mandato di arresto rilasciato, od una decisione di accusa pronunziata contro di lui, per far soprassedere l' esecuzione del giudizio emanato sulla sua deposizione. (21)

Queste dimande sono portate al Segretario di Stato Ministro di Grazia, e Giustizia, e questi incaricherà la Corte Suprema di Giustizia (22) che può annullare le decisioni e rinviare avanti un giudice, diverso da quello che ha pronunziato le due condanne. V. art. 612 d. II.

FINE.

---

(21) Questo articolo si riferisce a due casi 1. a quello in cui il testimone è stato arrestato durante i dibattimenti 2. a quello in cui non si è conosciuta la falsa testimonianza se non dopo la decisione di condanna. V. arr. cas. 20 aout. 1819. N. 33.

(22) Può farsi anche per una requisitoria del procuratore generale fatta al Ministro di grazia, e giustizia. V. arr. rej. 21 Nov. 1817 N. 112.

TAVOLA DELLE MAAERIE

GIUSTA L' ORDINE DEL CORSO DI DRITTO PENALE.

Osservazioni preliminari. pag. 1

PARTE PRIMA

Legislazione Penale.

SEZIONE I. Dei reati. 2
CAPITOLO I Dei caratteri dei reati. id.
CAPITOLO II. Delle diverse specie dei reati. 5
ART. I. Delle contravvenzioni. 6
ART. II. Dei delitti, e misfatti. 8
§. 1. Dei misfatti e delitti contro la cosa pubblica. id.
§. 2. Dei misfatti, e delitti contro i particolari 9
CAPITOLO III. Dei risultati dei reati, o dell' azione penale o civile. 12
ART. I. Dello scopo, e dei caratteri dell' azioni nascenti da un reato. 13
§. 1. Dello scopo, e dei caratteri dell' azione penale. id.
§. 2. Dello scopo, e dei caratteri dell' azione civile. 14
ART. II. Dell' esercizio dell' azioni nascenti da un reato. 15
§. 1. Dell' esercizio dell' azione penale. id.
§. 2. Dell' esercizio dell' azione civile. 19
ART. III. Dei tribunali ai quali si portano l' azioni nascenti da un reato. 21
CAPITOLO IV. Delle persone soggette all' azione penale, e civile. 25
CAPITOLO V. Delle leggi penali secondo le quali devono essere puniti i reati. 28
ART. I. Delle leggi generali. id.
ART. II. Delle leggi speciali. id.
CAPITOLO VI. Dei tribunali che conoscono dei reati. 30
ART. I. Dei Tribunali che giudicano dei reati. 31
§. 1. Dei tribunali di Polizia. 32
§. 2. Dei tribunali correzionali. 33
§. 3. Dei tribunali criminali. id.
§. 4. Dei tribunali di competenza speciale. 34
§. 5. Dei tribunali militari. id.

§. 6. Dei tribunali marittimi. 35
SEZIONE II. Delle pene. id.
TITOLO I. Delle pene considerate in generale. 36
ART. I. Della natura delle pene. id.
§. 1. Delle pene comuni ad ogni genere d' infranzioni. id.
§. 2. Delle pene comuni ai delitti, ed ai misfatti. 37
§. 3. Delle pene comuni ai delitti, e contravvenzioni. id.
§. 4. Delle pene proprie a ciascun genere d' infranzioni. 38
ART. II. Di alcune regole generali sulle pene. 40
TITOLO II. Delle pene in caso di tentativo, di reiterazione, di recidiva, e di complicità. 41
§. 1. Del tentativo.
§. 2. Della recidiva, e della reiterazione. 43
§. 3. Della complicità. 44
TITOLO III. Delle modificazioni delle pene, in ragione dell' età, del sesso, della volontà, e delle scuse. 46
§. 1. Dell' età, e della volontà. id.
§. 2. Del sesso. 47
§. 3. Delle scuse. 48
TITOLO IV. Degli effetti civili delle condanne. 49
§. 1. Dell' incapacità. id.
§. 2. Delle prestazioni civili. 50
§. 3. Delle risponsabilità civili. 52
TITOLO V. Dell' estinsione delle pene, e dell' azione penale, e civile. 53
§. 1. Della morte. id.
§. 2. Della prescrizione. 54
§. 3. Dei rescritti particolari di abolizione, e dei decreti di grazia dopo le condanne. 57
§. 4. Dell' amnistia. 58
TITOLO VI. Della riabilitazione. 59

PARTE SECONDA

PROCEDURA PENALE.

Osservazione preliminare. 61

SEZIONE I. Della polizia.
Osservazione preliminare. 63
TITOLO I. Degli uffiziali della polizia giudiziaria. 64
TITOLO II. Delle procedure di polizia giudiziaria. 65
§. 1. Degli atti, o circostanze che danno luogo alle procedure di polizia giudiziaria. 66
§. 2. Della comparsa, e dell'arresto dei prevenuti. 69
§. 3. Della istruzione. 71
SEZIONE II. Della giustizia. 73
Osservazione preliminare.
TITOLO I. Della procedura di semplice polizia.
§. 1. Della comparsa, e della contumacia. 74
§. 2. Della discussione. id.
§. 3. Della sentenza, e dell'appello. 76
TITOLO II. Della procedura correzionale. 78
§. 1. Della procedura di prima istanza. id.
§. 2. Delle istruzione e sentenza. 79
§. 3. Della procedura di appello. 82
TITOLO III. Della procedura criminale propriamente detta. 84
CAPITOLO I. Dell' accusa. 85
CAPITOLO II. Degli atti che precedono la pubblica discussione. 87
ART. I Di alcuni atti precedenti all' esame. id.
ART. II. Dell' esame. 91
CAPITOLO III. Della decisione. 99
APPENDICE AL TITOLO III. Di alcune procedure particolari.
§. 1. Della procedura di falso. id.
§. 2. Della procedura di contumacia. 104
§. 3. Della procedura per gli reati dei giudici. 106
§. 4. Di alcun' altre procedure.
TITOLO IV. Dei mezzi di ricorso contro l'istruzione, e le decisioni. 107
ART. I. Dei regolamenti dei giudici. id.
ART. II. Del rinvio. 108
ART. III. Delle nullità. 109
ARL. IV. Della Suprema Corte di Giustizia. 111
ART. V. Della revisione. 115

Napoli 31. *Maggio* 1824.

Presidente della Giunta per la Pubblica Istruzione.

Veduta la dimanda del Signor Raffaele di Napoli, con la quale chiede di stampare. = *Il corso di diritto Penale di Berriat Sain Prix*, adattato giusta le Leggi Penali del Regno delle due Sicilie;

Veduto il favorevole rapporto del Regio Revisore Signor D. Gaetano Parroco Giannattasio;

Si permette, che l'indicata opera si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il Consultore di Stato Presidente
Rosini.

Il Consultore di Stato Segretario
Generale, e Membro della Giunta
Loreto Apruzzese.

Ad1146 4650

Digitized by Google

169
12
3

Digitized by Google